



CAMERA
di
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANTO
e AGRICOLTURA
di PISTOIA

RACCOLTA DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA



REVISIONE 2011

RACCOLTA DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Approvata con deliberazione della
Giunta camerale n. 30 del 23/03/2011

Pubblicazione a cura di **Daniele Bosi**
Grafica, composizione, indici e glossario di **Davide Pacini**
Collaborazione di **Giacomo Nepi**

Finito di stampare da Tipografia AAAAAA maggio 2011



PRESENTAZIONE

Gli Enti camerali svolgono a livello provinciale l'attività di rilevazione periodica degli usi in base all'art. 2, co. 2, lett. m), della L. n. 580/93 e s.m.i., operando in modo uniforme su tutto il territorio nazionale seguendo le procedure previste dalla circolare del Ministero dell'Industria n. 1695/C del 1964: si tratta dell'assolvimento di una funzione decisamente importante sia dal punto sociale che economico, considerato che gli usi riportati nella raccolta si presumono esistenti "fino a prova contraria" (art. 9 del R.D. n. 262 del 1942 – Disposizioni sulla legge in generale) e quindi la loro pubblicazione rappresenta uno strumento che facilita notevolmente la loro individuazione.

La presente raccolta riporta gli usi accertati e vigenti nella provincia di Pistoia al 2011: si tratta del frutto di un lungo e complesso lavoro portato avanti dalla Commissione Usi e da specifici Comitati tecnici, composti da soggetti rappresentativi delle categorie agricole, artigiane, industriali, commerciali, del settore cooperativo, creditizio e consumeristico, oltre che da esperti giuridici.

A garanzia sia del rispetto del modus procedendi che del corretto inserimento, in particolar modo, del cosiddetto "uso normativo" o "consuetudine", consistente nella generale, costante, uniforme e pubblica ripetizione nel tempo di un dato comportamento (c.d. usus), nella convinzione che si tratti di un comportamento attuativo di una regola giuridica alla quale è obbligatorio attenersi (c.d. opinio juris ac necessitatis) è stato posto, alla presidenza della Commissione Usi il Dott. Pierantonio Russo, magistrato in quiescenza, designato dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

Colgo l'occasione infine per ringraziare, anche a nome della Giunta camerale, tutti coloro che hanno partecipato e collaborato alla realizzazione dell'opera, con un ringraziamento particolare al Dott. Pierantonio Russo, per la dedizione e la competenza con cui ha seguito le procedure.

IL PRESIDENTE
della Camera di Commercio I.A.A.
Stefano Morandi

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Gli usi rilevati si riferiscono ai singoli contratti e saranno esposti nella trattazione di ciascun contratto preso in considerazione nel presente testo. Non esistendo borse merci nella provincia di Pistoia, non sono stati rilevati usi in questa materia. Non rilevati usi per i contratti in fiera.

MEDIAZIONI

Art. 1 – Provvigione.

Al mediatore spetta la provvigione da ciascuna delle parti coinvolte nella conclusione di un affare. Il pagamento deve essere fatto subito dopo la conclusione.

L'affare si intende concluso, qualora la legge preveda per la validità del contratto l'atto scritto, alla sottoscrizione del contratto o, in ambito immobiliare, alla sottoscrizione delle parti di un accordo preliminare al contratto.

Quando alla conclusione di un affare intervengono più mediatori, è dovuta da ciascuna delle parti una sola provvigione.

Art. 2 - Ammontare della provvigione.

L'ammontare della provvigione, in percentuale sul prezzo pagato o riscosso, viene riportato nei singoli contratti in cui la provvigione è ancora operante.

Art. 3 - Clausola “Franco di mediazione”.

La clausola “Franco di mediazione” o altra equipollente, inserita nei patti scritti, vale ad accollare la provvigione del mediatore ad una sola parte.

Art. 4 - Spese del mediatore.

In riferimento all'art. 1756 c.c. ed agli usi correnti, le provvigioni dovute al mediatore si intendono, salvo patti contrari, comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute.

Salvo patti contrari, non è dovuto al mediatore il rimborso delle spese da lui sostenute, anche se l'affare non viene concluso.

Art. 5 - Rimborsi delle provvigioni pagate.

Ove insorga controversia sull'esecuzione del contratto o si faccia luogo allo scioglimento di esso, le parti contraenti non possono richiedere il rimborso della provvigione già pagata al mediatore, il quale ha diritto a percepire la provvigione anche nel caso che, concluso il contratto, lo scioglimento derivi

da accordi intervenuti fra le varie parti o da mancata esecuzione del contratto da parte di uno dei contraenti.

ASTE VOLONTARIE PER CONTO TERZI

Art. 1 - Modalità di vendita.

Le aste sono precedute da uno o più giorni di esposizione; pertanto la merce è venduta con la clausola “vista e piaciuta”.

Tale clausola vale anche nel caso che l’acquirente non assista all’asta, ma abbia affidato la sua massima offerta alla casa di vendita.

In caso di merce deperibile il periodo di esposizione sarà limitato al momento precedente l’asta.

Art. 2 - Prezzo d’asta.

Il prezzo base viene fissato dal battitore tenendo presente l’eventuale riserva del venditore. Le offerte sono normalmente superiori del 10% delle precedenti, ma l’aumento viene suggerito in misura minore o maggiore dal battitore.

Art. 3 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

Il pagamento è normalmente effettuato prima della consegna della merce, ma può essere dilazionato o post posto dalla casa d’asta.

Art. 4 - Compenso spettante all’astatore.

All’astatore spetta il 20% sul valore della merce venduta da parte del compratore e un valore fra il 10 e il 15% da parte del venditore.

Art. 5 - Spese e rischi di trasporto e di magazzinaggio.

Le spese e i rischi di trasporto della merce acquistata sono a carico del compratore.

Art. 6 - Stima.

Precedente uso cessato.

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

GENERALITA'

Art. 1 – Premessa.

La comunione tacita nell'esercizio dell'agricoltura, a norma dell'art. 230 bis C.C., è regolata dagli usi.

Art. 2 - Definizione.

La c.t.f. è un istituto mediante il quale si realizza la reciproca collaborazione nell'esercizio dell'impresa agricola, ex art. 2135 C.C.. Il fondo (anche composto da più poderi) può indifferentemente essere condotto in proprietà, usufrutto, enfiteusi o affitto, o altro tipo di contratto agrario.

Art. 3 – Costituzione.

Si costituisce per consenso espresso o tacito fra i membri della famiglia conduttrice.

Oltre ai membri della famiglia, fra loro legati per diritto di sangue o di affinità, possono essere ammessi come compartecipi gli adottati, gli affiliati, o coloro che per qualsiasi ragione appartengono alla famiglia stessa e partecipano all'esercizio dell'impresa.

Art. 4 - Elementi.

Sono requisiti della c.t.f.: un patrimonio indiviso, la comunanza di lavoro fra i partecipanti, la comunanza dei lucri e delle perdite, la mancanza totale di rendiconto.

Art. 5 – Patrimonio.

Il patrimonio della c.t.f. si distingue di norma in capitale vecchio, capitale nuovo, reddito dell'ultimo anno, conferimento bestiame, risparmi, raccolto pendente (dedotte le passività).

Art. 6 - Comunanza di lavoro.

Il lavoro viene esercitato in comune da parte dei componenti la c.t.f. ed

prestato da ciascuno nell'ambito delle proprie capacità e possibilità.

Art. 7 - Comunanza di lucri e di perdite.

Tutti i guadagni vengono conferiti in un fondo comune. Le spese per lavori inerenti direttamente o indirettamente all'impresa vengono sostenute dal fondo comune.

Art. 8 - Mancanza del rendiconto.

Il rendiconto è obbligato qualora richiesto da almeno una delle parti.

Art. 9 - Diritti e doveri dei partecipanti.

Ogni partecipante alla c.t.f. ha il dovere di prestare la sua opera nello svolgimento dei lavori della famiglia o dell'impresa.

Art. 10 - Scioglimento della c.t.f.

La comunione si scioglie in base alla volontà espressa o tacita dei suoi membri; la manifestazione di tale volontà può essere anche tacita.

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONI
DI IMMOBILI URBANI

CAP. 1°

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Art. 1 - Compravendita di immobili urbani.⁽²⁾

La provvigione spettante in caso di compravendita di immobili urbani, qualunque sia il prezzo al netto delle spese autorizzate dalle parti è il 2%, oltre imposte, a carico del venditore ed il 2%, oltre imposte, a carico del compratore, salvo diverse pattuizione.

Art. 2 – Permute.

In caso di permuta la provvigione è del 2%, oltre imposte, a carico di ciascun permutante calcolato sul bene di maggior valore.

Art. 3 – Stima.

Per la stima di immobili urbani, non preordinate alla vendita, al mediatore spetta un compenso, determinato sulla base dell'effettiva attività svolta.

Art. 4 - Relazione tecnica.

L'incarico e le spese per la relazione tecnica ai fini della stipula del contratto di compravendita sono a carico della parte acquirente.

Art. 5 - Appalto lavori.

Per la mediazione avente ad oggetto lavori di appalto edilizio e/o forniture, al mediatore spetta una provvigione del 3%, oltre imposte, a carico dell'appaltatore.

Art. 6 - Contratto preliminare o compromesso.

Nella compravendita di immobili urbani, normalmente, prima dell'atto definitivo viene stipulata una scrittura privata, denominato "contratto preliminare di compravendita" o "compromesso", in triplice copia, con la quale le parti definiscono le reciproche obbligazioni, e contestualmente allo stesso viene versata da parte dell'acquirente una somma a titolo di caparra, generalmente

confirmatoria.

Nel compromesso vengono identificati tutti gli elementi necessari per la stipula del contratto nonché il prezzo e le modalità di pagamento.

(2) Si fa comunque notare che oltre il 50% delle agenzie operanti sul territorio provinciale chiedono una provvigione pari al 3% del prezzo di compravendita a carico del venditore ed il 3% a carico dell'acquirente, ciò nonostante non si può ancora definire tale prassi come uso consolidato.

CAP 2°

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Art. 1 - Locazione.

In tutta la provincia i contratti di locazione avvengono secondo le leggi vigenti, in forma scritta e vengono previsti 2 mesi di deposito cauzionale ed il pagamento mensile anticipato.

Le spese di manutenzione vengono ripartite tra locatore e conduttore secondo quanto stabilito dagli accordi territoriali depositati presso il Comune di Pistoia.

Le locazioni ad uso turistico, per brevi periodi di villeggiatura, non seguono le regole sopra esposte.

Art. 2 - Mediazioni nella locazione immobiliare.

La provvigione spettante al mediatore in caso di locazione di immobili a qualunque uso destinati, anche arredati, è pari all'importo di una mensilità del canone annuo, oltre imposte, qualunque sia la durata.

Per le locazioni annuali stagionali ed estive viene corrisposta una provvigione pari al 10%, oltre imposte, da ciascuna delle parti, sull'importo globale della locazione.

Art. 3 - Mediazione per mutui ipotecari.

Al mediatore creditizio, regolarmente iscritto secondo la normativa vigente,

che interviene per operazioni di mutui ipotecari, compete una provvigione da pattuire tra le parti.

Art. 4 - Gestioni immobiliari.

La commissione dovuta dal committente viene stimata nella misura dal 5% al 10%, oltre imposte, sul canone di locazione incassato, secondo un rapporto di proporzionalità inversa al valore delle somme amministrato.

Art. 5 - Mediazione per cessione o affitto di azienda o ramo di azienda.

La provvigione spettante al mediatore da ciascuna delle parti, in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda di qualunque settore, è pari all'importo di una mensilità del canone annuo, oltre imposte, qualunque sia la durata.

Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda la provvigione dovuta al mediatore da ciascuna delle parti è pari al 3%, oltre imposte, del prezzo di cessione.

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO
E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

I capitoli 3) Conduzione a mezzadria, 4) Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione, 5) conduzione a colonia miglioritaria e 6) conduzione in enfiteusi, previsti dalla Circolane del Ministero dell'Industria e del Commercio n. 1695/C del 2 luglio 1964, non sono stati inseriti in quanto riguardanti usi contra legem o non più praticati.

CAP.1°

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 1 - Forma di vendita.

La vendita di fondi rustici può essere fatta “a corpo” o “a misura”, “a cancelli chiusi” o “a cancelli aperti”.

Art. 2 - Vendita a corpo.

E' quella in cui l'immobile è determinato non in base a misurazioni precise, ma sulla scorta di una valutazione unitaria che tiene conto dell'intero “corpo” del bene. Si seguono in materia le disposizioni dell'art. 1538 c.c..

Art. 3 - Vendita a misura (art.1537 c.c.).

E' criterio distintivo della vendita a misura il fatto che nel contratto sia indicata la quantità del bene ceduto e sia stato pattuito, come prezzo, un tanto per misura.

Art. 4 - Vendita a cancelli chiusi.

Effettuando questo tipo di vendita il venditore ha l'obbligo, salvo patti contrari, di lasciare insieme al fondo ceduto non solo tutte le cose accessorie, ma anche le pertinenze, le scorte vive e morte, i raccolti pendenti al momento della stipulazione del contratto per quanto sia di spettanza del venditore; restano esclusi, salvo patti contrari, solo i beni personali del venditore e di coloro che con lui convivono.

Art. 5 - Vendita a cancelli aperti.

Con la vendita a cancelli aperti quanto viene trasmesso insieme all'immobile è pattuito caso per caso.

Art. 6 - Contratto preliminare o compromesso.

Nella compravendita di fondi rustici, normalmente, prima dell'atto definitivo viene stipulata una scrittura privata, denominato "contratto preliminare di compravendita" o "compromesso", in triplice copia, con la quale le parti definiscono le reciproche obbligazioni, e contestualmente allo stesso viene versata da parte dell'acquirente una somma a titolo di caparra, generalmente confirmatoria. Nel compromesso vengono identificati tutti gli elementi necessari per la stipula del contratto nonché il prezzo e le modalità di pagamento.

Art. 7 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali gravano sul subentrante dal momento dell'immissione in possesso.

Art. 8 - Spese di trasferimento.

Le spese di trapasso, escluse quelle attinenti alla dimostrazione della proprietà e libertà del fondo, gravano sul compratore.

Art. 9 - Mediazioni.

La mediazione spettante nella compravendita di fondi rustici è del 2%, oltre imposte, a carico del venditore e del 2%, oltre imposte, a carico del compratore.

Art. 10 – Stima.

Per la stima di fondi ed immobili rustici non preordinata alla vendita, al mediatore spetta un compenso determinato sulla base dell'effettiva attività svolta.

Art. 11 – Consegna.

Salvo diversa pattuizione tra le parti, il fondo viene consegnato libero da

persone e cose.

E' onere del venditore liberarlo entro il termine dell'immissione in possesso o stabilito per la consegna

CAP.2°

AFFITTO DI FONDI RUSTICI

Art. 1 - Forma del contratto d'affitto.

Prevalentemente il contratto viene stipulato in forma scritta.

Le spese per la redazione e la registrazione del contratto sono regolate dalla volontà delle parti: in caso contrario gravano su entrambi i contraenti in ugual misura.

Art. 2 – Riconsegna.

La riconsegna del bene affittato avviene lasciando libero lo stesso al momento della scadenza del contratto.

L'affittuario deve lasciare la cosa locata in buone condizioni, o almeno nelle stesse condizioni in cui l'ha trovata all'inizio della locazione, con particolare riferimento al ripristino del livellamento del terreno.

Salvo accordi diversi, l'affittuario conserva la facoltà di riaccedere al fondo dopo la scadenza contrattuale per la raccolta del prodotto che viene a maturazione (olive, mais).

Art. 3 - Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali e contributivi inerenti alla conduzione del fondo sono a carico dell'affittuario, quelli inerenti alla proprietà fondiaria gravano invece sul proprietario.

Art. 4 - Mediazione.

Non sono stati riscontrati usi in materia di mediazione per affitto di fondi rustici.

CAP.3°

ALTRE FORME DI CONDUZIONE

CONDUZIONE MISTA PESCIATINA

Precedenti usi cessati.

CAP.4°

COLTIVAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFLOROVIVAISTICI

COLTIVAZIONE DI PRODOTTI VIVAISTICI IN GENERE

Art. 1 - Limiti di piantagione e distanze legali circa le coltivazioni vivaistiche limitrofe ad altri vivai.

Le colture vivaistiche, siano esse forestali ornamentali o da frutto, possono essere impiantate anche lungo i confini di fondi limitrofi, purché questi siano pure coltivati a vivaio; in tal caso è tollerato che le piante rimangano sul terreno anche oltre il termine della maturità economica (cioè dello sviluppo raggiunto oltre il quale sono normalmente estirpate e vendute), purché siano compiute tutte le operazioni (taglio delle radici, potatura, ecc.) atte a fornir garanzia che verrà recato il minor danno possibile alle colture limitrofe.

Art. 2 - Coltivazioni vivaistiche limitrofe ai terreni a coltura ordinaria.

Se il vivaio confina con un fondo a coltura ordinaria, è tollerato che il primo si estenda anche lungo il confine fino a che le piante hanno raggiunto l'altezza massima di metri 4.

CAP.5°

LAVORI STAGIONALI

Art. 1 - Regolati mediante Voucher1.

È lavoro accessorio stagionale.

In agricoltura si considerano stagionali le fasi colturali anche se ripetute nel corso dell'anno.

Oltre alla raccolta, potatura ed altre operazioni tipiche stagionali, si intendono anche l'irrigazione, l'innesto, le potature, l'invasamento, il tutoraggio, la scerbatura-sarchiatura-diserbo, semina, trapianto ed altre operazioni come lo spostamento delle piante in terra o vaso. L'applicazione è estesa a tutto il settore agricolo, compreso quello ortoflorovivaistico ed agrituristico.

Art. 2 - Compartecipazione.

E' rapporto di prestazione parziale d'opera, praticato principalmente nell'olivicoltura ed attivo anche in altre colture. Ha per oggetto alcune fasi della coltivazione o del raccolto dietro compenso in natura definito tra le parti.

La prestazione occasionale dei parenti entro il 4° grado resa a titolo gratuito prescinde dal rapporto di compartecipazione.

Art. 3 - Compartecipazione nel settore vivaistico.

La compartecipazione nel settore vivaistico é regolata da accordi tra le parti e prevede la commissione di una o più fasi della coltivazione di piante da un'impresa vivaistica ad un'altra.

Le piante restano di proprietà di colui che commissiona la coltivazione. In alcuni casi sono forniti anche parte dei fattori necessari alla coltivazione, come concimi, vasi, tutori ecc.

Il soggetto che ha cura delle piante fornisce il luogo, la manodopera e gli altri fattori non definiti dal committente e si assume tutti gli oneri della coltivazione o fase affidata.

TITOLO V

COMPRAVENDITA DEI PRODOTTI

CAP. 1°

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

A - BESTIAME IN GENERE (bovini - equini - suini - ovini)

Art. 1 - Forma del contratto.

Le contrattazioni avvengono usualmente in forma verbale.

Art. 2 - Persone del contratto.

Precedente uso cessato.

Art. 3 - Contrattazioni.

I bovini, nelle fiere, si contrattano a vista ed a peso vivo.

La pesatura degli animali si effettua generalmente alla pesa pubblica, nelle condizioni in cui si trovano.

Art. 4 - Sistema di contrattazione delle varie specie.

Precedente uso cessato.

Art. 5 - Sistema di contrattazione per bestiame da macello.

Il bestiame da macello di qualunque specie si contratta ordinariamente a peso morto, oppure a vista o a peso vivo.

Art. 6 - Peso.

Precedente uso cessato.

Art. 7 - Detrazioni e tare nelle vendite a peso vivo.

Nelle vendite a peso vivo è in uso, per i bovini, di dedurre Kg. 1 per capo, come tara stabilita in comune accordo fra le parti.

Le spese di macellazione fanno carico al compratore.

Il vitello di latte (o lattone) viene contrattato generalmente a peso o a vista. La tara è di Kg. 1 per capo. Gli agnelli castrati ed i capretti vengono contrattati generalmente a peso senza tara alcuna.

I suini da macello vengono comprati quasi sempre a peso anche se acquistati in mercato. Non vi è tara se non fu convenuta dalle parti. Se fu convenuta viene regolata sul prezzo.

La tara viene concessa in compenso della fune o capestro posto all'animale.

Art. 8 - Detrazioni e tare nelle vendite a peso morto.

Per i bovini il peso netto si calcola detraendo dal peso lordo il peso della testa, delle zampe, della pelle, della coda, dei visceri, del diaframma e del sangue(3*). La tara d'uso di Kg.2 per capo e le spese di macellazione e la pesatura sono a carico del venditore.

Per i suini si contratta a peso. Si pesa l'animale con la esclusione degli interiori comprese le frattaglie. Nel pistoiese le spese di macellazione sono a carico del venditore e non vi è nessuna tara. Nella Valdiniievole vengono rilasciati Kg.2 di carne a titolo di "raffreddo" in compenso delle spese di macellazione. Agnelli: la carne, le frattaglie, compresa testa e zampe, viene pesata e pagata restando la pelle a beneficio del compratore, senza tara. Capretti: vengono pesati e pagati per intero e senza tara.

Art. 9 - Assicurazione.

Il venditore risponde della positività soltanto alle patologie delle viscere risultanti dalla visita sanitaria per assegnazione al libero consumo dell'animale.

Art. 10 - Conclusioni del contratto.

Il contratto si ritiene concluso quando i contraenti si sono pienamente accordati sul prezzo e su tutte le condizioni particolari del contratto.

Alla conclusione del contratto l'animale può essere contrassegnato con un segno visibile sul pelo "spalla o coscia".

Art. 11 - Prezzo.

Precedente uso cessato.

Art. 12 - Provvigione.

Precedente uso cessato.

(*) vedi nota 3 a pag. 36

Art. 13 - Consegna.

Generalmente, salva diversa pattuizione, la consegna può essere fatta nella stalla del venditore o sul mercato, e in ogni caso, non oltre otto giorni dalla data di acquisto.

Art. 14 - Trasporto – Responsabilità delle parti.

Quando l'animale deve essere trasportato da un luogo all'altro sussiste la responsabilità del venditore fino a che la bestia non perviene al mezzo di trasporto; durante quest'ultimo la responsabilità è del trasportatore.

Art. 15 - Garanzia dell'animale venduto - Frasi d'uso.

La garanzia può essere legale, convenzionale e consuetudinaria.

Per la garanzia legale sono richiamate le disposizioni di legge (art. 1490 e seguenti del Codice Civile).

Per quella convenzionale hanno valore gli accordi particolari.

Per la garanzia consuetudinaria valgono, a completamento o in sostituzione delle disposizioni legali o particolari, gli usi qui riportati.

Art. 16 - Garanzia del bestiame da ingrasso e da lavoro.

E' differente la garanzia fra il bestiame da ingrasso e da lavoro.

Per il bestiame da ingrasso la garanzia riguardo soltanto la immunità da malattie.

Per il bestiame da lavoro la garanzia si estende anche ai vizi d'animo che ne pregiudichino la attitudine al lavoro.

Negli animali da ingrasso si tollerano alcuni difetti che non sono tollerati nel bestiame da lavoro.

La garanzia per gli animali bovini da latte può estendersi anche al quantitativo di latte che l'animale rende giornalmente (Vedi il successivo articolo sugli "Abbuoni").

Art. 17 - Garanzie per la gravidanza.

Se le vacche vengono vendute pregne si usa garantirne la gravidanza e il termine del parto, salvo patti speciali.

Art. 18 - Garanzia per gli animali da macello.

Gli animali da macello devono esser garantiti sani agli effetti della visita sanitaria, intendendo che le carni debbono essere bollate dall'Ufficio Macelli. Per le suddette garanzie il venditore suole pronunziare la seguente frase "ve li garantisco sani e schietti". Il venditore non resta responsabile per le malattie interne quando ha provveduto alla assicurazione dell'animale.

Art. 19 - Durata della garanzia.

La durata della garanzia decorre dalla consegna.

Durante il termine della garanzia il compratore non può fare variazioni sull'animale, senza darne avviso al venditore ed averne ottenuto il consenso. (Vedi tabella dei vizi redibitori).

Art. 20 - Vendita senza garanzia e frasi d'uso.

Si vende senza garanzia usando l'espressione "per la capezza, per la corda" o "a fuoco e fiamma" a tutto rischio e pericolo del compratore. Se le parti contraenti non hanno patti speciali riguardo alla cistercosi o panicatura, le compra-vendite dei suini grassi debbono ritenersi fatte "a fuoco e fiamma".

Art. 21 - Garanzia di pagamento.

Precedente uso cessato.

Art. 22 - Abbuoni - art. 1492 Codice Civile.

Nel caso che la bovina da latte non dia quel quantitativo di latte garantito dal venditore, il compratore ha diritto ad un abbuono che sarà convenuto fra le parti o alla restituzione dell'animale. Nel computo dell'abbuono sono da considerare le eventuali spese di mantenimento, ove la resa del latte non compensi le spese stesse. Ove però sia stata fatta la prova del latte, nessun abbuono dovuto al compratore per successiva diminuzione del prodotto. La garanzia di tre giorni dalla consegna e la tolleranza di litri 3 al giorno. Se fu garantita la gravidanza e questa non esiste, fra le parti si concorda un abbuono a seconda del valore della bestia, salvo quanto previsto dall'articolo sulla "Risoluzione del contratto". Se nel contratto viene indicata l'epoca nella

quale la vacca si sgraverà, tollerato il ritardo di un mese e trascorso questo termine si usa transigere, fra le parti interessate, sulla base della produzione media lattea dell'animale o computando la razione di mantenimento.

Art. 23 - Della filiazione.

Il venditore sempre responsabile della funzionalità mammaria dell'animale: se quest'ultimo figliò nella stalla, prima della consegna, il venditore responsabile anche del secondamento; in tal caso gli spetta un compenso stabilito di comune accordo dalle parti, o in caso di controversia, dal tecnico competente. L'aborto, il parto, il feto morto e le conseguenze che ne derivano, sono a carico del compratore, salvo che si possa provare essere stata la morte del feto preesistente al contratto.

Art. 24 - Vizi redibitori.

Sono considerati vizi redibitori le malattie interne che possono pregiudicare l'esistenza o la funzione specifica tanto dei bovini che degli equini, ovini e suini, delle quali malattie è provata in modo non dubbio la preesistenza all'atto del contratto.

Tanto se gli animali sono garantiti sani, quanto se per essi non vi è alcun patto di garanzia, le malattie e i vizi d'animo, riportate nella acclusa tabella al presente capitolo, sono da considerarsi specificatamente redibitori.

I vizi e le malattie redibitorie debbono essere accertate da un veterinario, salvo quanto dispone l'articolo "verifiche". In caso di malcaduco (bestia in preda ad orgasmo ed emissione di "bava" spumosa dalla bocca - midriasi - occhi sbarrati e pupilla dilatata) e forme epilettiche simili, è necessario, per la validità della contestazione, che l'animale sia caduto stramazzone, abbia emesso della bava e che il fatto sia accertato dalla testimonianza di due o più persone oneste che abbiano veduto o di un veterinario. Nel caso di ematuria (pisciare sangue) uno o più veterinari dovranno verificare, al massimo dopo otto giorni dal manifestarsi del processo, la natura o la causa che la mantiene e la preesistenza al contratto.

Il prollasso vaginale o uterino sarà vizio redibitorio solamente quando la vagina "sporga" in modo visibile.

Art. 25 - Per il bestiame da macello.

L'azione redibitoria si estende al bestiame da macello quando la carne di questo non sia adatta in tutto o in parte al consumo in conformità a quanto dispone l'art. 1490 del Codice Civile vigente. Non è ammessa azione redibitoria per le malattie e i vizi visibili ed apparenti, nonché per le malattie di carattere acuto che possono sopravvenire da un momento all'altro.

Art. 26 - Termine per la denuncia delle malattie e i vizi redibitori.

Salvo quanto previsto dalla legge, i termini per l'azione redibitoria sono indicati nell'ultima tabella al presente capitolo.

Essa deve essere eseguita nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo seguente.

Art. 27 - Obblighi del compratore del bestiame denunciato.

Il compratore appena riscontrato il vizio o il difetto, nei termini di legge e della tabella allegata al presente capitolo ne avverte subito il venditore, per iscritto, mediante lettera raccomandata o a voce, alla presenza di testimoni, od anche a mezzo del mediatore. In ogni caso il venditore deve procedere alla verifica dei vizi o delle malattie denunciate e, qualora venga accertato che la malattia o il vizio danno luogo ad azione redibitoria, le "spese tutte di medicine", di custodia e di veterinario sono a carico del venditore. Nei giorni che corrono fra la denuncia e la verifica non è permesso al compratore di servirsi delle bestie da lavoro. Se le fa lavorare, perde ogni diritto.

Il lavoro fatto fare alle bestie prima della denuncia non pregiudica i diritti del compratore. Se durante il tempo della garanzia l'animale si procura un male in conseguenza del lavoro, il compratore ne è responsabile. Se il venditore, chiamato alla verifica del difetto redibitorio, riscontra che le bestie non sono più nello stato in cui furono vendute, al compratore spetta l'obbligo di corrispondere un congruo indennizzo salvo che il detto stato non dipenda dal difetto e dalla malattia reclamata. Se durante il tempo della garanzia la bestia si ammala, il compratore ha l'obbligo di avvertire subito il venditore, e di provvedere nel frattempo alle cure più urgenti ordinate dal veterinario, il quale dovrà rilasciare certificato. Se la cura verrà eseguita "da empirici" il venditore

non è tenuto alla garanzia.

Art. 28 - Obblighi del venditore del bestiame denunciato.

Il venditore deve procedere immediatamente alla verifica del vizio redibitorio denunciato dal compratore e sempre entro il termine di garanzia. Se non si presenta alla verifica, il compratore intima legalmente il ritiro dell'animale e nel frattempo è tenuto a custodirlo con la massima cura.

Art. 29 - Della morte dell'animale.

Se l'animale muore entro le 24 ore seguenti alla consegna, si presume che la morte dell'animale sia avvenuta per malattia preesistente e la causa della morte dovrà essere stabilita da un veterinario. Se l'animale muore per caso accidentale o per incuria del compratore, il danno è tutto a carico di quest'ultimo. Se l'animale muore entro il periodo di garanzia in conseguenza di vizi o difetti garantiti come non esistenti, il danno è tutto a carico del venditore. Quando invece si è accertato che le cause della malattia non preesistevano alla vendita e furono accidentali, allora il danno grava sul compratore. Nel caso che non si possa stabilire a chi spetta la responsabilità della morte, di solito i contraenti convengono, amichevolmente, di dividere il danno fra loro in parti uguali.

Art. 30 - Verifiche.

L'esperimento per verificare i difetti della bestia viene fatto dal veterinario alla presenza delle parti, se tali difetti consistono in malattie dell'animale; viene fatto invece da un mediatore di bestiame "autorizzato" o da un agricoltore provetto e conosciuto nella zona, se consistono in semplici vizi d'animo. Gli esperimenti che si fanno per le varie malattie delle bestie (bovini, equini, suini ed ovini) sono quelli suggeriti dal veterinario.

Per quanto riguarda i vizi d'animo dell'animale, si fanno "prove di stalla" o "nel campo"

Art. 31 - Delle prove.

La prova viene fatta alla presenza dei contraenti. La prova del lavoro deve

e eseguirsi entro tre giorni dall'acquisto della bestia. La prova del latte suole farsi al momento della vendita alla presenza del compratore. La prova di dar cozzo dovrà esser fatta da un terzo, con testimoni, e la bestia sarà condotta nella stalla e legata alla mangiatoia con mt. 1,50 di corda. Alla verifica e alla prova le parti contraenti possono essere rappresentate da un loro incaricato munito di lettera di autorizzazione. In caso di assenza per forza maggiore, della cui esistenza si dovrà render conto, la prova potrà essere deferita ad un altro giorno. Nel caso che fra i due veterinari nominati dalle parti non vi sia accordo, si provvede alla nomina del terzo veterinario arbitro. La prova si farà entro il giorno stabilito, dal levar del sole al tramonto.

Art. 32 - Esercizio dell'azione redibitoria.

La denuncia dei vizi redibitori si propone per scritto, mediante lettera raccomandata, od anche a voce, alla presenza di testimoni entro otto giorni dalla scoperta del vizio che si manifesti entro i termini previsti dalla tabella allegata al presente capitolo.

Analogamente a quanto dispone l'art. 1499 del Codice Civile, il venditore non resta obbligato per i vizi e difetti apparenti che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere. Sono esenti da azione redibitoria i lattonzoli: ovini, equini, caprini e suini qualunque sia l'età.

Art. 33 - Delle spese.

Le spese incontrate per l'espletamento del parto, dovranno essere pagate unitamente al prezzo quando il parto è avvenuto presso il venditore. Le spese di rinvio della verifica o della prova dell'animale sono a carico della parte non intervenuta. Tutte le spese per le prove e per il giudizio saranno sostenute dalla parte soccombente.

Art. 34 - Del pagamento.

Per i bovini, salvo patti speciali, il termine usuale di pagamento è stabilito "a otto giorni" dalla consegna dell'animale. Per tutte le altre specie di bestiame, salvo patti speciali, si usa pagare "a pronti contanti" cioè all'atto della consegna dell'animale.

Per il bestiame da macello, il pagamento si effettua all'atto della consegna dell'animale, se la vendita fu contrattata vista; nel macello o nell'esercizio del macellaio se la vendita fu stabilita a peso morto.

Art. 35 - Caparra.

Precedente uso cessato.

Art. 36 - Risoluzione del contratto.

A termine delle vigenti disposizioni sanitarie gli animali affetti o sospetti di malattie infettive e diffuse non sono commerciabili. Salvo patti convenzionali, non in contrasto con la legge, rimane stabilito che le malattie infettive delle quali si possa dimostrare l'origine e l'incubazione preesistente all'acquisto, rendono inefficace il contratto.

E' pure inefficace il contratto di compra vendita di animali affetti da malattie e da vizi redibitori che vennero, nelle forme e nei termini prescritti, denunciati e riconosciuti (vedi tabella allegata al presente capitolo). Il compratore che vuole risolvere il contratto del bestiame per difetti o vizi, fatta eccezione per gli animali affetti da morbo epiletico o malcaduco e prolasso vaginale, entro l'ottavo giorno dovrà, previo avviso, ricondurre il bestiame sul luogo ove fu acquistato.

Quando alla verifica e alla prova il venditore o il suo rappresentante non si presenta, il contratto si riterrà come risolto e il compratore depositerà gli animali presso una terza persona o stalla pubblica (stabulario).

In caso di avvenuta risoluzione del contratto per qualunque vizio redibitorio, il compratore non potrà pretendere indennità per il mantenimento degli animali durante il tempo da esso tenuti. Qualora fossero stati convenuti patti speciali, le spese incontrate vengono usualmente determinate da arbitri nominati dalle parti.

Se fu garantita la gravidanza e questa non esiste, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto. Quando l'animale è primiparo o dà una produzione di latte insufficiente a compensare le spese di mantenimento, al compratore spetta un indennizzo per la durata del periodo di accertamento della gravidanza.

Art. 37 - Per gli animali da macello.

Se l'animale destinato alla macellazione, venduto con garanzia specifica, viene distrutto dopo la macellazione, in base alle disposizioni sanitarie, ha luogo immediatamente la risoluzione del contratto. Il venditore deve restituire la somma ricevuta.

Art. 38 - Malattie e vizi redibitori (tabelle).**BOVINI**

giorni gar.

1	Aborto traumatico	3
2	Aborto infettivo	20
3	Alzarsi alla cavallina	3
4	Borborigmi rettali (sventare)	3
5	Buttar via il giogo	3
6	Capostorno, vertigini, cenurosi cerebrale	3
7	Cozzare (picchiare, dar di corna, recalcitrare, rustichezza)	3
8	Doglia vecchia purché non palese "artriti e artrosi"	8
9	Ematuria (pisciar sangue)	40
10	Epilessia, malcaduco, morbo epilettico	40
11	Crampo (granchio)	8
12	Ninfomania (torreggiare)	3
13	Litiasi (mal della pietra)	40
14	Meteorismo ricorrente (gonfiare) "abomasite"	3
15	Metriti o mal dell'utero	40
16	Nistagmo (orologio)	3
17	Non lasciarsi mungere	3
18	Ombrare	3
19	Pericardite con sindrome da corpo estraneo	8
20	Poppare (bere a forma di poppare) "suzione abnorme"	3
21	Popparsi	3
22	Prolasso vaginale o uterino	40
23	"Tosse cronica" affezioni croniche delle vie respiratorie	8
24	Tubercolosi "affezione tubercolare"	40
25	Ticchio, lingua serpentina, lingua sporgente	3
26	Vaginite granulosa, se complicata da cervicite cronica	8

27	Vizio di leccare o pica	3
28	Zoppicature croniche in genere	8

EQUINI

giorni gar.

1	Amaurosi o gotta serena (cecità)	40
2	Capostorno	8
3	Coliche ricorrenti	40
4	Corneggio	40
5	Crampo rotuleo (granchio)	8
6	Doglia vecchia purché non palese "artriti" e "artrosi"	8
7	Epilessia (malcaduco)	40
8	Luna o aftalmia periodica e flessione lunatica	40
9	Mordere	3
10	Morva e sue manifestazioni diverse (farcino) glandula sospetta "moccio"	40
11	Ombrare (pauroso)	3
12	Pisciar sangue (ematuria)	8
13	Restio	3
14	Sordità	8
15	Ticchio nelle sue diverse manifestazioni	8
16	Vizi d'animo (tirar calci, scappare, cozzare, etc.)	3

OVINI

giorni gar.

1	Bronchite verminosa	8
2	Capogiro	8
3	Distomatosi epatica e conseguente (marciaia) o cachessia acquosa	8
4	Vaiuolo ovino (schiavina)	8

SUINI

giorni gar.

1	Cachessia	8
2	Panicatura o cisticerosi	8
3	Peste e mal rossino	8
4	Bronchite infettiva	8

(3) *Testa. Taglio netto perpendicolare alla colonna vertebrale disarticolando la testa alla prima vertebra (articolazione occipito atlouidea). - Zampe. Le anteriori tagliate all'articolazione carpo metacarpica. Le posteriori all'articolazione tarso metatarsica. - Pelle. Deve esser tolta senza lasciarvi aderenti parti muscolari o grasso. - Coda. Lasciare due vertebre (due nodelli) senza asportare il grasso della coda. - Visceri. Asportazione netta - Diaframma. Togliere solamente la parte bianca tendinea.*

B - ANIMALI DA CORTILE (pollame)

Art. 1 - Modi di contrattazione.

Il pollame viene contrattato usualmente vivo.

Le contrattazioni, in genere, si fanno verbalmente, senza l'intervento del mediatore. Avvengono per scritto quando, trattandosi di grosse partite, occorra stipulare patti speciali in merito alla consegna.

Sui mercati le contrattazioni vengono fatte a vista ed a peso.

Art. 2 - Prezzo.

Precedente uso cessato.

Art. 3 - Vendita.

La vendita può essere fatta a vista, a peso vivo, a peso morto e macellato.

Nella vendita "a peso vivo" viene pesato l'animale nelle condizioni in cui si trova, senza tara alcuna. Nella vendita "a peso morto" (pollo da banco) l'animale si intende privo delle penne, eccettuate le penne del collo, della coda e le remiganti.

Nella vendita del pollame macellato (busti), l'animale si intende dissanguato, senza gozzo, senza interiori e privo della testa.

Lo scarto (cioè i capi di pollame che non si presentano in buone condizioni) è restituito al venditore all'atto dell'acquisto, a meno che non venga accordato per questo un prezzo speciale.

Art. 4 - Reclami.

Non sono ammessi reclami nel caso di mortalità anche se verificatasi entro le 24 ore dall'acquisto.

Art. 5 - Spese.

Le eventuali spese di pesa pubblica sono a carico del venditore.

Art. 6 - Pagamento.

Precedente uso cessato.

UOVA**Art. 1 - Modo e forma di contrattazione.**

La contrattazione delle uova si usa fare “all’ingrosso”, al “mezzo ingrosso” ed “al dettaglio”.

All’ingrosso si contrattano i quantitativi venduti con appositi contenitori, al mezzo ingrosso i quantitativi venduti a dozzine, al dettaglio la vendita minuta.

Art. 2 - Prezzo.

Nelle contrattazioni il prezzo si intende stabilito a dozzine, per merce posta sul mercato o a domicilio del venditore, salvo patti in contrario.

Art. 3 - Qualità.

UOVA DI SCARTO: si intendono come tali le uova che non rispondono ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria.

Nel commercio “all’ingrosso” e “al mezzo ingrosso” le uova puntate e completamente rotte sono a carico del compratore, sino ad una percentuale del 2 o 3%.

Nelle vendite si usa precisare il giorno di consegna.

Art. 4 - Reclami.

I reclami per difetti o vizi della merce devono essere denunciati al venditore entro gli otto giorni dal ricevimento mediante lettera raccomandata. Generalmente si usa avvisare il venditore per telegramma o altro idoneo documento. Delle uova mancanti si considera avvenuto il pagamento, purché sia dato avviso al venditore in tempo utile, e provata la mancanza.

Nel trasporto di uova per ferrovia, per merce franco arrivo, quando siano contestate avarie, il destinatario è tenuto, nell’interesse del venditore, a ritirare la merce (previ gli accertamenti del caso ed i reclami di legge alle Ferrovie) ed a dare immediato avviso telegrafico al venditore.

Art. 5 - Pagamento.

Precedente uso cessato.

C - ALTRI ANIMALI

CANI

Art. 1 - Forme e soggetti del contratto.

Il contratto è di regola verbale.

Il contratto si perfeziona con una stretta di mano e la consegna del cane al guinzaglio, nel caso di vendita subordinata a prova, la stessa viene eseguita alla presenza dei due contraenti, al termine della quale se soddisfacente si conclude l'accordo. Il numero eventuale di prove viene deciso in fase di contrattazione salvo altri patti che devono essere messi per iscritto.

Art. 2 - Rischio e spese di trasporto.

Se il cane è spedito dal venditore, il trasporto si intende a spese e a rischio del compratore salvo patti diversi.

Art. 3 - Pagamento e caparra.

Il compratore versa, per l'importo stabilito in fase di contrattazione, la caparra generalmente pari al 30% e comunque non inferiore al 10% del prezzo pattuito e deve effettuare il saldo del prezzo alla consegna del cane. Il costo del mantenimento dopo il perfezionamento del contratto è a carico del compratore salvo patti diversi. Se il compratore, che ha versato la caparra non intende più ritirare il cane contrattato, perde la caparra e comunque deve le spese di mantenimento relative.

Art. 4 - Vendita con certificato.

Con la frase "Il cane ha il certificato" (pedigree) il venditore intende garantire il compratore che gli verrà consegnato il relativo certificato originale del cane venduto.

Il venditore deve specificare se il certificato è del L.O.I. (Libro origini italiano) oppure L.I.R. (Libro italiano riconosciuti), oppure se il certificato è rilasciato da una organizzazione straniera affiliata all' F.C.I. e che da diritto all'iscrizione

presso l'ENCI (Ente nazionale cinofilia italiana), al L.O.I. Sarà dovere del venditore consegnare il certificato senza richiedere alcun rimborso, salvo diversa pattuizione. Le spese del passaggio di proprietà tutte (ENCI e ASL) sono a carico del compratore.

Art. 5 - Difetti, vizi o malattia. Azione redibitoria.

Sono ritenuti malattie o vizi redibitori quelli occulti, preesistenti al contratto, e di gravità tale da rendere l'animale non atto all'uso destinato.

Art. 6 - Durata della garanzia e decorrenza.

Come previsto dal codice civile sono necessari otto giorni dall'acquisto per valutare una eventuale presenza di malattia in incubazione.

In caso di patologie ereditarie la comunicazione deve essere data entro 8 giorni dalla manifestazione della stessa e comunque non oltre un anno dall'acquisto.

La garanzia decorre dal giorno della consegna del cane.

Art. 7 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.

Il venditore, ricevuta la denuncia di vizio, è tenuto a procedere alla verifica nel più breve tempo possibile e comunque entro 6 giorni. Il cane nel frattempo resta a casa o nel canile del compratore in costante riposo. Qualora non si presenti il compratore è tenuto a inviare una diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 15 giorni, decorso il quale il contratto deve intendersi risolto per colpa del venditore.

Il contratto, dopo la verifica e il riconoscimento del vizio redibitorio denunciato si intende risolto. Il compratore non potrà pretendere indennità per il mantenimento del cane durante il tempo da esso detenuto, bensì il costo delle cure più urgenti ordinate dal veterinario. Se la cura è eseguita da persone prive dei necessari requisiti di medicina veterinaria, il venditore non è tenuto alla garanzia.

Art. 8 – Mediazione.

Al mediatore spetta una provvigione nella misura del 5% sul prezzo pagato e

deve essere equiripartita fra il compratore e il venditore. Salvo patti diversi.

EQUINI

Art. 1 - Forme e soggetti del contratto di accoppiamento.

Il contratto si perfeziona con una stretta di mano o verbalmente (normalmente per telefono).

Art. 2 - Rischio e spese di trasporto.

Gli animali viaggiano a rischio e pericolo del proprietario.

Nel trasporto finalizzato alla monta il proprietario dello stallone provvede al mantenimento e alla cura della femmina affidata alla sua custodia, mentre le spese di trasporto, sia all'andata che al ritorno, sono a carico del proprietario della femmina, così come le spese di malattia, di soggiorno anormale dopo monta o la cessazione del calore, spese di imballaggio, ecc.

Art. 3 – Pagamento.

Il pagamento del servizio di monta avviene a monta avvenuta, al momento del ritiro della femmina o prima della sua spedizione.

Qualora ciò non avvenga il proprietario dello stallone potrà rilasciare il certificato di monta solo quando avrà ricevuto il compenso pattuito. Se il proprietario dello stallone consente alla monta senza averne ricevuto prima il prezzo, egli potrà rimandare la cavalla contro assegno del prezzo della monta, delle spese di trasporto e delle spese straordinarie eventuali, di cui all'articolo Precedente.

Qualora la femmina rimane vuota, niente è dovuto dal proprietario dello stallone, che conserva i suoi diritti inclusa la somma pattuita. Il proprietario della femmina ha comunque l'abbuono di una e una sola monta con lo stesso stallone da effettuarsi al calore successivo, salvo patti diversi.

Il proprietario di uno stallone incapace deve provvedere a restituire per intero al proprietario della femmina la somma percepita.

Art. 4 - Vendita dello stallone o della femmina.

Se lo stallone viene venduto il cedente deve imporre al nuovo padrone

l'osservanza delle obbligazioni derivanti dall'articolo precedente. Qualora il nuovo proprietario non consentisse a prestare gratuitamente lo stallone per la monta, il cedente dovrà rimborsare il prezzo percepito per la monta stessa.

CAP. 2°

PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA

I seguenti cereali sono considerati granaglie.

A - FRUMENTO

B - GRANTURCO

C - RISO

D - CEREALI MINORI (Segale, Orzo, Avena, Panico, ecc.)

■ CONTRATTAZIONI IN GENERE DELLE GRANAGLIE

Art. 1 - Persone del contratto.

Precedente uso cessato.

Art. 2 - Contrattazioni.

Le contrattazioni si fanno quasi sempre a voce; per scritto quando si tratti di partite di una certa entità.

Nel primo caso non si osserva alcuna particolare formalità, viene solo stabilito il prezzo e la data di consegna.

Art. 3 - Vendita.

Precedente uso cessato.

Art. 4 - Campioni.

Precedente uso cessato.

Art. 5 - Qualità.

Quando la vendita delle granaglie non è fatta su campione o dietro visita in monte, si intende essersi contrattata merce di qualità sana, mercantile, simile alla buona media dell'annata. Trattandosi di grani, se ne indica la varietà ed il peso specifico.

La merce si intende "sana" quando non ha odori sgradevoli e impropri al cereale contrattato, non è riscaldata o fermentata e appare scevra da macchie di muffa. La merce si intende "mercantile" quando non ha difetti speciali, i quali non consentirebbero di classificarla nella media della qualità prodotta durante l'annata in quella data località.

Nella contrattazione delle granaglie vengono usate pure le formule "secco, essiccato e verde".

"SECCO" s'intende quel cereale che è scorrevole alla mano e dà risonanza tipica della propria specie.

"ESSICCATO" con il grado di umidità stabilito dalle norme.

"VERDE" s'intende quel cereale che ha le caratteristiche proprie al momento della raccolta.

In genere tra le parti viene stabilito il grado di umidità del cereale.

Art. 6 - Quantità.

Precedente uso cessato.

Art. 7 - Tolleranze.

Le granaglie devono essere condizionate secondo le buone pratiche. Salvo patti speciali le contrattazioni per il grano si intendono fatte essendo quest'ultimo scevro di carbone da danno (golpe) e seme di fieno greco, e contenente non oltre il 2% di corpi estranei (percentuale che si estende anche alle altre granaglie).

La quantità da consegnare deve essere quella designata nel contratto: è però facoltà del venditore di consegnare il 5% in più o in meno.

Art. 8 - Avarie.

Le avarie sopravvenute dopo la visita della merce stanno a carico del venditore.

Le avarie sono invece a carico del compratore se questi non provvede al ritiro della merce nel termine convenuto, salvo che non siano intervenuti patti speciali fra i contraenti. Le avarie e il calo che avvenissero durante il viaggio stanno a carico del compratore.

Se la merce è trattata franco arrivo, avarie e calo sono a carico del venditore.

Art. 9 - Caparra.

Precedente uso cessato.

Art. 10 - Epoca e modi di consegna.

Quando non è stato stipulato un termine fisso per la consegna della merce, s' intende che la medesima debba aver luogo entro otto giorni dalla data del contratto. Se nel contratto è indicata un'epoca per la consegna senza che ne sia precisato il giorno o se il trasporto è stato convenuto a carico del venditore, è uso che il compratore gli dia preavviso in tempo utile, e, in ogni caso, non meno di tre giorni prima della futura consegna, affinché il venditore possa dare le necessarie disposizioni tanto per la consegna stessa come per i mezzi di trasporto al luogo di destinazione.

Art. 11 - Ritardi di consegna.

Quando fra le parti contraenti è stato stabilito che la consegna della merce debba farsi ai magazzini del venditore, se il compratore non si presenta nel giorno fissato, salvo casi di forza maggiore, il venditore può protestare i danni e dichiarare che la merce resta nei suoi magazzini a rischio e pericolo del compratore. La parte danneggiata per ritardata consegna deve, entro otto giorni dalla scadenza e per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, od altro idoneo documento, intimare la completa esecuzione degli atti contrattuali; inoltre, in difetto alla controparte, ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 12 - Imballaggi.

Precedente uso cessato.

Art. 13 - Pesatura.

La pesatura si effettua usualmente nel luogo della consegna.

Le spese sono a carico del venditore.

La pesatura di riscontro è a carico del compratore.

Art. 14 - Tare e cali.

Non sono ammessi cali o tare sulla merce salva la detrazione del peso dei vuoti; detrazione che non è ammessa per la vendita con clausola “tela per merce”.

Talvolta, nelle piccole partite, il peso dei sacchi è calcolato generalmente a un peso medio, in ragione di Kg. 1 circa per sacco.

Art. 15 - Spese di carico e trasporto.

Ove nel contratto non sia diversamente stabilito, le spese tutte occorrenti per l'insaccatura e il carico sui carri presso il deposito vengono, per consuetudine, sostenute dal venditore. Le spese di trasporto stanno di solito a carico del compratore, se questi non ha acquistato colla tassativa condizione della consegna a domicilio. Se la merce deve essere spedita per ferrovia, le spese di trasporto fino alla stazione stanno a carico del venditore, salvo che non venga stabilito diversamente dalle parti.

Art. 16 - Ricevimento e verifiche della merce.

La merce viaggia sempre per conto del compratore ed a suo rischio e pericolo, anche quando sia stata spedita in porto affrancato. Quando la merce viene ricevuta dal compratore o da altra persona che lo rappresenti, non è più ammessa alcuna protesta per difetti presunti nella partita contrattata, salvo quanto è previsto dal comma seguente. Qualora il compratore riscontri, a suo danno, una differenza di qualità fra la merce contrattata su campione e quella ricevuta, può contestare ma non rifiutare la merce, avvertendo immediatamente il venditore: così nei casi di ribollimento della massa, di tignola, di punteruolo del grano, di soverchia mescolanza di seme, di golpe, di tanfo, di carie. Se la merce è solo in parte non corrispondente al campione, il compratore potrà contestare soltanto la parte non conforme al campione stesso. Se la differenza constatata è riconosciuta, le parti concordano fra loro, o con il concorso del

mediatore, l'abbuono di prezzo corrispondente. In difetto di accordo fra le parti, l'abbuono è stabilito per mezzo di arbitri, ai quali si ricorre entro gli otto giorni dalla data della contestazione: quest'ultima poi deve esser fatta entro tre giorni dal ricevimento della merce.

Entro il termine della consegna è anche possibile che le parti si accordino per la sostituzione della merce non conforme al campione con altra di pari qualità.

Art. 17 - Mediazione.

Precedente uso cessato.

Art. 18 - Pagamento.

Precedente uso cessato.

CONTRATTAZIONE IN ERBA DELLE GRANAGLIE

Art. 1 - Definizione.

Sono contratti in erba quelli per i quali il produttore si obbliga a consegnare un determinato quantitativo di granaglie che produrrà nei suoi fondi.

Nei contratti in erba è usuale una tolleranza massima del 2% di corpi estranei.

Art. 2 - Obblighi del venditore.

Precedente uso cessato.

Art. 3 - Garanzie.

Nei contratti in erba, il venditore garantisce la quantità e la varietà delle granaglie contrattate.

Art. 4 - Caparra.

Precedente uso cessato.

Art. 5 - Contestazioni.

In caso di contestazione le parti, d'ordinario, usano rimettersi al

giudizio di due arbitri che esse stesse hanno nominato; i primi due, se in disaccordo, ne nominano un terzo che decide inappellabilmente. In caso provato d'infortunio (tempesta, inondazione, etc.), il compratore può contestare la merce se danneggiata.

Art. 6 - Pagamento.

Precedente uso cessato.

Art. 7 - Mediazione.

Precedente uso cessato.

CONTRATTAZIONE A TERMINE DELLE GRANAGLIE

Precedenti usi cessati.

E - PATATE

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

F - ORTAGGI (Carote, Pomodori, Ceci, Cavoli, Fagioli, etc.)

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

G - UVA E MOSTO

Art. 1 - Modi e forme del contratto.

Generalmente i contratti di compravendita delle uve avvengono verbalmente per piccole quantità.

Art. 2 - Visita alla merce.

Il compratore usa visitare l'uva sul fondo, prima di concludere il contratto di compra-vendita.

Art. 3 - Qualità delle uve.

Per "uve fini" si intendono le uve destinate a produrre vini a Denominazione di origine.

Per "uve mercantili" si intendono le uve che sono sane e mature.

La qualifica di uva “sana e matura” si ottiene per esclusione: non sono infatti comprese nella suddetta le uve secche, le verdi, le ammuffite, le colpite da peronospera, oidium, tignola o altre malattie, o semplicemente da grandine e siccità.

Art. 4 - Risoluzione del contratto per vizi della merce.

I contratti di uva stipulati prima della manutenzione si considerano risolti se l'uva, durante la crescita, viene colpita da grandine, oppure da una malattia come la peronospera, oidium e tignola. I contratti vengono inoltre risolti se, prima della consegna, l'uva è deteriorata.

Art. 5 - Vendemmia.

La vendemmia deve essere iniziata dal venditore nel termine convenuto, previo avviso al compratore, e dovrà essere proseguita con la normale continuità.

E' in facoltà del compratore di assistere alla vendemmia personalmente o per mezzo di persona di sua fiducia.

Se cade la pioggia, si dovrà vendemmiare quando l'uva risulta completamente asciutta.

Art. 6 - Tempo della consegna.

Precedente uso cessato.

Art. 7 - Ritardo nel ritiro dell'uva.

Se il compratore non ritira l'uva nei termini pattuiti, il venditore può, mediante lettera raccomandata, imporgli il ritiro della merce entro 24 ore, trascorso il quale termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 8 - Pesatura dell'uva.

Precedente uso cessato.

Art. 9 - Tara.

Precedente uso cessato.

Art. 10 - Trasporto.

Gli accordi stabiliscono l'epoca di consegna e tutte le condizioni non conformi agli usi o norme.

Generalmente il trasporto dell'uva è fatto ordinariamente a spese del compratore, se è stabilito il prezzo per uva "consegnata alla proprietà".

Se poi il prezzo è fissato per "consegna franca" alla più prossima stazione o in altro determinato luogo, il trasporto è a carico del venditore.

Art. 11 - Avarie e perdite della merce.

Le perdite ed avarie sofferte dalla merce durante il trasporto sono a carico del compratore, dopo che questo ha ricevuto la consegna: se invece avvengono precedentemente alla stessa, gravano sul venditore.

Art. 12 - Contestazioni sulla merce.

Generalmente le uve in contestazione, limitatamente alle qualità e quantità protestate, si sottopongono a perizia nei modi che verranno determinati dalle parti contraenti, al fine di accertare la veridicità e la fondatezza di quanto contestato. Quando la merce è stata verificata, il venditore non ne è più responsabile.

Art. 13 - Caparra.

Precedente uso cessato.

Art. 14 - Mediazione.

Precedente uso cessato.

Art. 15 - Pagamento del prezzo.

Precedente uso cessato.

H - OLIVA

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

I - AGRUMI

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

L - FRUTTA FRESCA

(Ciliege, Fragole, Mele, Pere, Pesche, Albicocche, Susine, Cocomeri, Meloni, etc.)

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

M - FRUTTA SECCA (Noci, Nocciuoie, Mandorle, Castagne, etc.)

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

N - ERBE, SEMENTI E FORAGGI

■ SEMENTI

Art. 1 - Campione.

Il campione dei semi deve essere prelevato prendendo semi da diverse parti del monte, per farne un miscuglio che sia indicativo delle caratteristiche della merce.

Il campione viene conservato dal compratore e raramente si suggella.

Art. 2 - Tara.

Non sono ammesse tare poiché la contrattazione avviene “per merce nuda”. Usualmente la merce viene venduta in sacchi del compratore o in alternativa sfusa.

Art. 3 - Pagamento.

Precedente uso cessato.

Art. 4 - Consegna.

Precedente uso cessato.

■ FORAGGI

Art. 1 - Contrattazioni.

Le contrattazioni avvengono di solito verbalmente.

Si fanno generalmente per scritto quando la consegna è a lunga scadenza.

Le contrattazioni dei foraggi possono avvenire dietro visita “al monte” o “al prato” per le contrattazioni in erba.

Qualche volta si vende su campione, specialmente nel caso di partite di poco rilevante entità. Nel caso di visita al monte, se questa viene limitata all'esterno, si intende che la partita debba corrispondere nella qualità anche all'interno.

Le contrattazioni in erba possono avvenire tanto su designazione di determinate parti di un fondo, quanto in base ad una certa quantità.

Nel primo caso il compratore deve accettare la quantità effettivamente raccolta, nel secondo caso ha diritto alla consegna della quantità acquistata.

I contratti del fieno in erba hanno per oggetto un taglio di fieno, salvo che le parti non pattuiscono anche i tagli successivi della stagione. Possono avvenire:

- 1) “a misura” per ettaro;
- 2) “a forfait”, cioè tutto il fieno raccolto su un appezzamento di terreno, del quale, per consuetudine, il proprietario dichiara la misura approssimativa in ettari.

La qualità viene determinata su campione e con visita alla merce.

Le contrattazioni avvengono per quintali tanto per il fieno appena essiccato quanto per quello in parte o del tutto stagionato; altrettanto avviene per gli altri foraggi.

Art. 2 - Vizi o difetti del fieno.

Salvo visita preventiva o speciali accordi, sono ritenuti difetti del fieno: l'aver preso acqua sul campo durante il periodo di essiccazione così che ne siano modificati, in modo evidente, il valore nutritivo ed il profumo; l'essere il fieno ammuffito o aver subito eccessiva fermentazione; il contenere materiale di difficile ingestione da parte degli animali (piccole spine, semi pungenti o duri, limo o belletta dovuto ad inondazione, etc.); l'essere mescolato a stramaglie. Questi difetti o vizi, non menzionati nel contratto, possono dare luogo a diminuzione di prezzo oppure a risoluzione del contratto stesso.

Art. 3 - Imballaggi.

I foraggi vengono venduti sciolti o pressati. Quando il fieno viene pressato, la

pressatura viene fatta dal venditore a sue spese se la vendita è “a vagone”; se invece si vende “al monte” o “a vista” le spese di pressatura sono a carico del compratore.

Art. 4 - Pesatura.

La pesatura dei foraggi ha luogo generalmente al peso pubblico più vicino od anche sul luogo del raccolto o alla stazione ferroviaria.

In caso di discordanza nel peso, è valido quello del peso pubblico.

Art. 5 - Spese.

Nel contratto “in erba” le spese di falciatura, essiccamento e carico gravano sul compratore. La spesa della pesatura dei foraggi, salvo patti in contrario, è di solito sostenuta dal venditore; più raramente è a carico del compratore, oppure è divisa a metà fra le parti.

Art. 6 - Caparra.

Precedente uso cessato.

Art. 7 - Consegna della merce.

I termini di consegna sono quelli stabiliti dal contratto. Nel silenzio delle parti la consegna deve avvenire entro 8 giorni dalla stipulazione del contratto. Se per la consegna è fissato un termine, si usa accordare una tolleranza di tempo in posticipo di otto giorni. Per il foraggio destinato al consumo locale, la consegna della merce avviene di solito alla cascina del produttore ed anche - su carri - a domicilio del compratore. Nei trasporti per ferrovia si usa dichiarare “merce resa franco vagone partenza”, il che significa che i danni, guasti, etc., che possono avvenire prima che la merce sia ricevuta dalla ferrovia, sono a carico del venditore. I danni avvenuti dopo la consegna gravano sul compratore.

Art. 8 - Tolleranze, tare e cali naturali.

Non sono ammesse tolleranze, tare e cali naturali.

Il destinatario deve pagare in base al riconosciuto alla stazione di partenza.

Quando i foraggi vengono consegnati “in prato”, il calo naturale può andare

sino all'8%.

Quando la consegna è avvenuta "al pagliaio" o "alla cascina", il calo oscilla tra il 3 e il 4%. Il calo fa carico al destinatario.

Art. 9 - Verifica della merce.

Il compratore ha diritto di verificare la merce; quando però la stessa viene venduta con la condizione di "merce vista e piaciuta", non ha il diritto di rifiutarla successivamente. Se l'acquisto è fatto su campione o sulla buona fede e senza visita, il compratore può rifiutare la merce all'arrivo, quando questa non corrisponda alla qualità ed alle condizioni precedentemente stabilite. Il venditore risponde dei vizi occulti della merce e dei difetti derivanti da propria colpa: ad esempio, difetti di imballaggio, carico, ecc. Il venditore non risponde delle deficienze di peso. Quando la merce è pesata in partenza, i cali stradali sono a carico dell'acquirente. Il compratore paga in base al peso risultante alla stazione di arrivo, quando la merce non sia stata pesata in partenza. L'acquirente, quando riscontra che la qualità non corrisponde a quella fissata, può protestare la merce. La verifica deve farsi all'arrivo, prima dello scarico. Sono a carico del compratore i vizi di cui il medesimo è a conoscenza all'atto dell'acquisto. Sono pure a carico del compratore i danni avvenuti dopo la consegna alla ferrovia.

Art. 10 - Reclami.

Precedente uso cessato.

Art. 11 - Mediazione.

Precedente uso cessato.

Art. 12 - Pagamento.

Precedente uso cessato.

Art. 13 - Inadempienza e scioglimento del contratto.

Precedente uso cessato.

O - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Art. 1 - Specie dei fiori.

Nei locali del Mercato dei Fiori di Pescia, da gennaio a dicembre, si usa contrattare le seguenti specie di fiori recisi, fronde verdi e/o fiorite e piante ornamentali in vaso.

Le principali specie sono contrattate come segue:

Nome comune	Unità di misura	Confezionamento	
		Mazzo	Pacco
Garofani mediterranei	Fiori	20 fiori	5 mazzi (100 fiori)
Garofani Multiflore o Spray	Steli (con almeno 4 fiori)	10 steli	5 mazzi (50 steli)
Garofani miniature o mini-mini	Fiori	10 fiori	5 mazzi (50 fiori)
Crisantemi multiflori	Steli	5 steli	Scatola di 20 mazzi (100 steli)
Crisantemi (fiore unico)	Fiore	10 fiori	-
Lilium ibridi diversi	Steli di almeno 3 boccioli)	10 steli	3 mazzi (30 steli)
Lilium pregiati	Stelo	10 steli	3 mazzi (30 steli)
Gerbere	Fiore	-	Scatola 50 fiori
Gladioli	Steli	10 steli	5 mazzi (50 steli)
Rose fiore grande e medio	Fiori	20 fiori	5 mazzi (100 fiori)
Rose mignon	Steli	20 steli	5 mazzi (100 steli)
Rose Mini	Steli	-	100 steli
Fresie	Steli	10 steli	5 mazzi (50 steli)
Alstroemeria	Steli	10 steli	5 mazzi (50 steli)
Calla	Fiori	10 fiori	5 mazzi (50 fiori)
Achillea Agapanthus Antirrhinum Delphinium	Steli	10 steli	5 mazzi (50 steli)
Strelitzia	Fiore	10 fiori	-
Violacciocca Lisianthus	Steli	5 steli	5 mazzi (25 steli)
Cattleya Cypridium	Fiore	10 fiori	-
Anthurium e Spathiphyllum	Fiore	10 fiori	-
Cymbidium	Fiore	10 fiori	-
Gloriosa	Steli	10 steli	-
Dendrobium	Steli	10 steli	-

Gypsophila	Kg. / stelo	10 steli	5 mazzi (50 steli oppure kg. 1,5
Iris	Steli	10 steli	5 mazzi (50 steli)
Statice sinuata	Kg.	-	Kg. 1,5
Statice tartarico	Steli	5 steli	3 mazzi (15 steli)
Tulipani	fiori	20 fiori	5 mazzi (100 fiori)

FRONDE VERDI

Nome comune	Unità di misura	Confezionamento	
		Mazzo	Pacco
Alloro	Kg.	0,5 Kg.	-
Asparago Plumoso	Steli	50 steli	-
Asparago Sprengeri	Kg.	0,5 kg.	-
Chamaerops	foglie	-	-
Eucalyptus	Kg.	0,5 kg.	3 mazzi (1,5 kg.)
Ruscus	Kg	0,25 kg.	10 mazzi (2,5 kg.)
Felci	Steli	20 steli	-
Ilex	Kg.	0,5 kg.	-
Ginestra	Kg.	0,5 kg.	-
Euphorbia	Steli	10 steli	5 mazzi (50 steli)

Art. 2 – Custodia.

Precedente uso cessato.

P - PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

PRODOTTI ORTOVIVAISTICI

Art. 1 – Sostituzioni.

Salvo espresso divieto di cui sia fatto regolare menzione in ciascun ordine distinto, la Ditta fornitrice è tacitamente autorizzata a sostituire con varietà analoghe quelle varietà richieste che fossero eventualmente esaurite.

Eguale la Ditta fornitrice è tacitamente autorizzata a sostituire le “forze” eventualmente esaurite con le forze disponibili più prossime a quelle richieste.

Art. 1bis – Norme di Omogeneità.

La compravendita di piante di vivaio si effettua generalmente per lotti omogenei per qualità e dimensioni in cui si indica la misura minima-massima delle singole piante componenti il lotto stesso.

L'omogeneità è requisito essenziale.

In deroga sono le forniture effettuate specificando "piante da ricoltivare" in cui l'omogeneità non è un requisito essenziale. Queste piante infatti sono destinate ad essere ricoltivate dall'acquirente (generalmente un vivaista), che provvede lui stesso con potature, trapianti, invasature, ecc. alla standardizzazione richiesta dal mercato.

Art. 2 - Reclami e richiesta di risarcimento da parte del cliente.

Salvo speciali convenzioni, nessun reclamo è ammesso per ritardi nelle spedizioni o consegne delle piante, in quanto tali spedizioni o consegne vengono eseguite in epoca favorevole al trapianto.

Nel caso di ordini anche accettati, ivi compresi quelli a consegna differita, che non possono essere eseguiti in tutto o in parte per causa di forza maggiore come inondazioni, gelate, grandine ecc., oltre a serrate, scioperi, furti, incendi ecc., nessun danno può essere richiesto.

Art. 3 - Contestazioni sulla merce da parte dell'acquirente.

In caso di contestazioni inerenti alla qualità delle merci, il committente non è autorizzato a fare la scelta di un dato articolo della partita, ma, una volta accettata la contestazione da parte del fornitore, tutta la partita dell'articolo contestato dovrà essere ritornata al fornitore stesso. Non possono essere sostituite o defalcate che quelle merci che saranno state debitamente ritornate. In ogni caso le spese di trasporto dell'andata restano a carico del committente.

Art. 4 - Garanzie.

Poiché l'attecchimento delle piante dipende da molteplici fattori, anche concomitanti, quali le attente cure al momento dell'arrivo, la preparazione del terreno, la piantagione e gli accorgimenti nel periodo immediatamente

successivo alla messa a dimora delle piante stesse, oltreché dalle condizioni climatiche e meteoriche della zona dove è effettuata la piantagione, tale attecchimento non viene mai garantito dal fornitore. Benché le maggiori e più coscienziose cure siano poste per la nomenclatura nella riproduzione delle piante, tuttavia un errore è sempre possibile e, pertanto, la garanzia sulla autenticità delle varietà si limita esclusivamente al rimborso del valore fatturato per l'articolo e vale non oltre due anni dalla data della fornitura. Per i bulbi, rizomi e piante di rose tale termine è ridotto ad un anno.

Art. 5 - Ordinazioni: condizioni, forma, reciproci impegni fra le parti.

Il fatto di passare una commissione implica, da parte del committente, la sua intera adesione alle condizioni seguenti. Qualunque deroga o differente condizione, per essere valida deve avere approvazione scritta. Ogni catalogo annulla tutti quelli pubblicati

precedentemente, anche nel caso che nei paesi dei committenti vigano norme e leggi diverse.

L'accettazione della commissione è vincolante soltanto per la merce che non è esaurita al momento delle ordinazioni ricevute.

Le ordinazioni, una volta conferite, non potranno essere annullate né ridotte. Tutte le aggiunte alle ordinazioni saranno fatte quando ciò non implichi ritardo all'ordine precedente. Se invece l'aggiunta dovesse portare un ritardo qualsiasi, o comunque, pervenisse dopo l'avvenuta preparazione della commissione precedente, essa sarà considerata come una ordinazione distinta ed eseguita separatamente.

Art. 6 - Prezzi delle merci.

I prezzi stabiliti nei cataloghi, listini, ecc., sono intesi salvo vendita e salvo variazioni e per merce data franca all'azienda, spese di imballaggio e di trasporto a carico dell'acquirente. Detti prezzi si applicano a merce scelta dal fornitore e, qualora l'acquirente scelga egli stesso le piante nei vivai, i prezzi vengono allora stabiliti in relazione alla scelta fatta. I prezzi per "diecina", per "centinaio" e per "migliaio" vengono applicati a partire rispettivamente da 5, da 50 e da 500 esemplari di una stessa varietà o di una stessa forza ordinati

in una sola volta. In mancanza di precise indicazioni le varietà vengono inviate a scelta del fornitore e sono fornite sempre le maggiori forze disponibili.

Art. 7 - Trasporto delle merci: forma, imballaggio, onere del rischio.

I committenti sono tenuti a scrivere in ogni ordinazione il preciso indirizzo, indicando il mezzo di trasporto voluto e la stazione ferroviaria alla quale appoggiare la spedizione. In mancanza di tale indicazione il fornitore si regola secondo la maggiore convenienza, declinando qualsiasi responsabilità. Salvo accordi speciali, le spedizioni sono sempre eseguite in porto assegnato e cioè con la spesa di trasporto da pagarsi all'arrivo.

Gli imballaggi sono eseguiti in base alle caratteristiche delle piante ed alla distanza che esse debbono percorrere. Sono fatturati al prezzo di costo e non vengono accettati di ritorno.

La merce viaggia a rischio e pericolo esclusivo del committente anche nel caso di vendita pattuita franco destino.

Pertanto ogni responsabilità del fornitore cessa con la consegna delle merci a chi ne effettua il trasporto. In caso, quindi di ritardi, avarie, mancanze, scambio di colli, ecc., i conseguenti reclami debbono essere fatti direttamente dal destinatario ed esclusivamente verso chi ha effettuato il trasporto. In ogni caso la merce deve essere ritirata poiché, rifiutandone lo svincolo, il cliente verrebbe a perdere ogni diritto verso l'assuntore del trasporto, restando egualmente obbligato verso il fornitore per il valore della merce e per tutte le spese e conseguenze.

Art. 8 - Esecuzione del pagamento.

Precedente uso cessato.

Art. 9 - Vendita di piante "protette".

Le piante di varietà "protette" a termine di legge e delle quali è fatta speciale menzione in ogni pubblicazione, sono vendute con riserva del diritto di proprietà da parte dell'ottenitore per tutti i paesi e per tanto la riproduzione e l'esportazione di dette varietà è proibita salvo particolari condizioni in deroga.

Ogni pianta “protetta” viene munita di uno speciale contrassegno a garanzia dell'autenticità.

■ **CESSIONI IN COLTURA DI NUOVE VARIETA' DI FIORI**

Art. 1 - Cessione in coltura.

I possessori delle varietà di fiori registrate, e questo vale specialmente per il garofano, usano cedere in coltivazione per il periodo di un anno le piantine sulla base di precise clausole contrattuali, come appresso indicato.

Art. 2 - Forma del contratto.

Il concessionario sottoscrive una dichiarazione nella quale esplicitamente dichiara di avere ricevuto dal concedente un determinato numero di piantine della specie e varietà indicata col nome registrato, con la indicazione del riconoscimento che le specie e varietà trattate sono di esclusiva proprietà del concedente, e che la concessione viene effettuata per farne coltivazione nei terreni di proprietà od in uso del concessionario per il periodo indicato. Inoltre vi è l'esplicita indicazione che il concessionario si impegna nel modo più assoluto a rispettare le condizioni contrattuali.

Art. 3 - Clausole contrattuali.

Le specifiche condizioni contrattuali, quasi sempre ricorrenti, sono le seguenti:

- a) riconoscere e tenere a disposizione del concedente le piantine di varietà diverse, che fossero state erroneamente mischiate alla partita della varietà concessa, nonché tutti gli eventuali “spot” di quella varietà, i quali dovranno sempre rimanere di assoluta proprietà del concedente;
- b) togliere ai fiori, al momento del raccolto, tutte le talee da riproduzione, consegnandole o tenendole a disposizione del concedente o suo delegato;
- c) non eseguire la riproduzione delle piantine, salvo accordo scritto con il concedente;
- d) divieto di cedere talee e piantine ad altri, sia ai coltivatori che ai privati

- senza il consenso del concedente;
- e) denunciare alle competenti autorità ed al concedente ogni eventuale furto di talee o piantine;
 - f) distruggere le piante al termine della stagione floreale cui si riferisce il contratto e comunque non più tardi del 31 dicembre.

Q - PIANTE OFFICINALI E COLONIALI

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

R - DROGHE E SPEZIE

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 3°

PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

Art . 1 – Vendita del legname boschivo.

La vendita del legname boschivo può avvenire anche con piante in piedi. In tal caso il taglio del bosco è a pieno carico dell'acquirente. Tra privati è in uso anche la possibilità di corrispondere il valore del prodotto suddividendosi quota parte del legname.

Lo stesso principio è esteso agli altri prodotti del bosco e del sottobosco.

CAP. 4°

PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 5°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 6°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

A - RISO BRILLATO

Non sono stati accertati usi locali in tale materia

B - FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE FARINE DI GRANO

Art. 1 – Contrattazioni.

Le contrattazioni avvengono di solito direttamente tra compratore e venditore in proprio, a mezzo di rappresentante o a mezzo di agente.

Le contrattazioni possono essere fatte verbalmente o per iscritto.

Art. 2 – Qualità.

Precedente uso cessato.

Art. 3 - Quantità.

Le vendite vengono effettuate tanto all'ingrosso, quanto al minuto. Le quantità

sono indicate in quintali ed in chilogrammi.

Art. 4- Prezzo.

Il prezzo viene stabilito mediante accordo fra le parti o “franco partenza” o “franco arrivo”.

Art. 5 - Caparra.

Nei contratti delle farine non si usa dare caparra; nei casi in cui il venditore la esiga, viene considerata come principio di pagamento.

Art. 6 - Consegna.

La consegna, salvo patti in contrario, avviene a norma di contratto. Generalmente si usa eseguirla o “su vagone in stazione di partenza”, oppure al molino o al magazzino del venditore. I termini di consegna sono stabiliti fra le parti e devono essere rispettati. In caso di mancato rispetto è prevista l'applicazione di una penale o la risoluzione del contratto.

Art. 7 - Imballaggio.

Le farine vengono generalmente racchiuse in sacchi di carta forniti dal venditore o sfuse.

Art. 8 - Cali, tolleranze e tare.

Precedente uso cessato.

Art. 9 - Spese.

L'onere delle spese è negoziato fra le parti.

Art. 10 - Verifiche della merce.

Le vendite vengono generalmente effettuate per merce resa “porto franco” e scaricata a spese del venditore, quando si tratti di farine provenienti da molini locali.

Per le farine provenienti da altre province le spese di trasporto sono stabilite per contratto o commissione, sia in partenza come in arrivo.

Il prezzo di vendita è comprensivo dei costi di scarico.

Il compratore, al momento dell'arrivo, deve verificare la merce.

Riscontrandosi una differenza in meno nel peso, il compratore deve darne avviso al venditore entro un termine che va da 48 ore a tre giorni a decorrere dal momento della verifica.

Qualora il compratore non trovi la merce corrispondente al tipo o al campione, deve contestarla trattenendola a disposizione del venditore.

Quando fra le parti sorgono divergenze che devono esser composte, é in uso che le parti stesse nominino due arbitri, uno per parte, con facoltà ai medesimi - ove non si trovassero in pieno accordo - di nominare un terzo arbitro, competente a giudicare inappellabilmente.

Trascorsi 8 giorni dopo il ricevimento, senza che il compratore abbia contestato la merce, sia per la qualità come per il peso, le farine si intendono ricevute ed accettate.

Art. 11 - Compenso del rappresentante.

Al rappresentante viene corrisposta, ad affare concluso, una provvigione nella misura pattuita fra le parti.

Art. 12 – Pagamento.

Precedente uso cessato.

C - PASTE

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

D - PRODOTTI DELLA PANETTERIA

■ PANE COTTO IN FORNO A LEGNA

Art. 1 – Pane: denominazione aggiuntiva.

Con la dicitura “cotto in forno a legna” si intende soltanto il pane cotto con fascine di frasca e legna stagionata di bosco, in un forno in cui fornacella e camera di cottura sono collocati in un unico vano, e la cottura avviene con temperatura in caduta dopo aver rimosso i residui del materiale combusto.

■ PANE A LIEVITAZIONE NATURALE

Art. 2 – Lievitazione naturale.

Con la dicitura “pane a lievitazione naturale” si intende il pane in cui, quale che sia la modalità di cottura, il processo di lievitazione avviene a mezzo di “lievito in pasta” o “pasta madre”, composta e ottenuta secondo la seguente descrizione.

Per “pasta madre” si intende il prodotto ottenuto dal continuo ripetersi di impasto, fermentazione e conservazione di una pasta preparata con sfarinati di grano tenero e duro, acqua e lieviti in pasta precedentemente prodotti, con o senza aggiunta di sale da cucina (cloruro di sodio).

Nella preparazione di pane a lievitazione naturale e pasta madre non può essere utilizzato lievito compresso industriale (*Saccharomyces Cerevisiae*), meglio conosciuto come lievito di birra nelle sue tipologie oggi in commercio (compresso, secco attivo, crema).

E - ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

F - CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

G - PESCI PREPARATI

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

H - PRODOTTI SURGELATI

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

I - CONSERVE ALIMENTARI (Marmellate, Succhi di frutta)

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

L - LATTE E DERIVATI (Latte pastorizzato, Jogurt, Formaggio, etc.)

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

M - OLIO DI OLIVA

Art. 1 – Contrattazioni.

Le contrattazioni avvengono generalmente sul luogo di produzione (frantoi), verbalmente o per iscritto, mediante assaggio o prelevamento di campioni.

Art. 2 - Campioni.

I campioni vengono prelevati dai vari recipienti della partita: se vi sono diversi contenitori tutti contenenti olio di una sola qualità, si preleva un solo campione; se invece vi sono più qualità di olio, occorre prelevare un campione da ciascuna di esse.

Art. 3 - Trasporto, e sistemazione in contenitori.

Quando fra le parti non sia stato altrimenti convenuto, la spesa relativa alla sistemazione in contenitori è a carico del venditore, mentre quella del trasporto al magazzino del compratore od alla stazione ferroviaria compete all'acquirente. Le spese per il trasporto sono sempre a carico del compratore.

Art. 4 - Consegna e verifica.

La consegna è fatta a seconda delle intese; in genere il ritiro della merce avviene entro breve tempo.

Il venditore deve custodire l'olio in località adatte e procedere a tempo opportuno ai travasi regolari; se un difetto viene preso dall'olio dopo avvenuta contrattazione, il compratore ha diritto di rifiutare la partita.

Il peso e la consegna vengono fatti al magazzino del venditore, salvo patti in contrario. Il controllo della merce in qualità e peso si effettua all'atto del ritiro. In caso di controversia, le spese di verifica sono a carico della parte soccombente.

Art.5 - Rifiuti.

Precedente uso cessato.

Art. 6 - Difetti.

Precedente uso cessato.

Art. 7 - Abbuoni.

Salvo patti in contrario stabiliti fra le parti, alla consegna dell'olio non si usa accordare tara, né sono ammesse tolleranze.

Art. 8 - Clausola "circa".

Nelle vendite di olio di oliva effettuate con la clausola "circa", quest'ultima parola indica una tolleranza del 5% in più o in meno.

Art. 9 - Pagamento.

Precedente uso cessato.

Art. 10 - Mediazione.

Precedente uso cessato.

**N - OLII E GRASSI VEGETALI
PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI**

Precedenti usi cessati.

**O - OLII GRASSI ANIMALI
PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

**P - PELLI GREZZE
E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE**

Precedenti usi cessati.

Q - VINI E VERMUTH

Art. 1 - Modi e forme del contratto.

In genere si usa contrattare il vino verbalmente:

solo per le grandi partite talvolta si usa la forma scritta. Le contrattazioni del vino sfuso vengono fatte a peso, salvo diversa pattuizione.

Art. 2 - Assaggi, campioni, grado alcolico.

I vini sfusi si contrattano su campione o per assaggio alle botti e tini della cantina del venditore; se viene specificato il grado alcolico del vino, il venditore si fa garante della effettiva gradazione indicata. Nelle compere fatte su campione presentato dal mediatore, il compratore si riserva il diritto di verificare di presenza se il campione corrisponde alla qualità contenuta nelle botti o tini.

Art. 3 - Qualità.

Precedente uso cessato.

Art. 4 – Quantità.

Precedente uso cessato.

Art. 5 - Prezzo.

Precedente uso cessato.

Art. 6 - Imballaggi.

Precedente uso cessato.

Art. 7- Consegna.

I termini di consegna vengono pattuiti di volta in volta.

Art. 8 - Pesatura.

Le spese di pesatura del vino sono a carico del venditore, salvo patti in contrario.

Art. 9 - Tara.

Precedente uso cessato.

Art. 10 - Spese di trasporto.

Le spese di trasporto del vino venduto “a domicilio” gravano sul venditore, cui fanno carico le eventuali rotture verificatesi durante il trasporto. Se la vendita

è avvenuta “alla cantina” le spese di trasporto e le eventuali rotture fanno carico al compratore.

Art. 11 - Responsabilità del venditore.

Il venditore è responsabile quando il vino non corrisponda al campione o quando dopo il contratto e prima della consegna abbia subito avarie; queste imperfezioni devono però esser fatte notare dal compratore al venditore al momento della consegna.

Il venditore è responsabile della qualità della merce fino a che questa resta in suo possesso ed anche dopo la consegna quando si tratti di vino imbottigliato o infiascato, regolarmente sigillato, purché sia conservato a regola d'arte dall'acquirente.

Art. 12 - Rifiuto della partita da parte del compratore.

Se della partita di vino contrattato soltanto una parte corrisponde al campione, il compratore, o chi per esso, ha il diritto di rifiutare l'intera partita; in genere però ritira la sola parte corrispondente al campione.

Art. 13 - Caparra.

Precedente uso cessato.

Art. 14 - Pagamento.

Precedente uso cessato.

R - ALCOOL E LIQUORI

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

S - BIRRA

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

T - ACQUE MINERALI

Art. 1 – Denominazione.

Precedente uso cessato.

Art. 2 - Contrattazione.

Può essere fatta mediante ordine scritto od a voce, con mezzi convenzionali o con fax, soprattutto con mail.

Art. 3 - Vendita e mediazione.

La vendita viene fatta all'ingrosso ed al minuto e la negoziazione viene condotta in proprio o a mezzo rappresentante al quale viene corrisposta una provvigione concordata fra le parti.

Nella vendita spesso interviene l'opera del rappresentante al quale viene corrisposta una provvigione per l'opera prestata nella misura determinata dalla contrattazione fra le parti.

Raramente si effettua la vendita diretta a piccoli concessionari.

Art. 4 - Imballaggio e recipienti.

Le acque sono poste in vendita generalmente in bottiglie da 2 litri, 1.5 l, 1 l, 1,75 l, 0.50 l in pet o da 0.375l, 0.75 l, 1 l in vetro.

Le bottiglie di plastica sono riunite esclusivamente in materiale termosaldato denominato comunemente "fardello" del taglio di 6 bottiglie.

Per il vetro sono generalmente utilizzati le casse di plastica del taglio di 12 o di 20 bottiglie.

Art. 5 - Luogo di consegna, rischi e ritiro.

La merce viene consegnata sia alla sorgente, sia a domicilio del compratore, oppure alla stazione di partenza. Il prezzo di vendita è comprensivo dei costi di imballaggio. Si usa fare la spedizione con mezzi della sorgente o tramite vettore, con rischi a carico del vettore che prende in carico la merce.

Art. 6 - Accertamento della qualità della merce.

Il compratore ha diritto di verificare se l'acqua all'analisi chimica e biologica corrisponde a quella della sorgente di cui porta il nome.

Art. 7 - Verifica e reclami.

Il termine utile per protestare la merce da parte del compratore é di otto giorni

dal ricevimento. Il compratore, al momento dell'arrivo deve immediatamente verificare il numero delle bottiglie e delle casse.

Art. 8 - Pagamento.

Precedente uso cessato.

Art. 9 - Recipienti vuoti.

I recipienti vuoti se in vetro e le casse rimangono di proprietà della sorgente e dovranno essere custoditi e restituiti in buone condizioni. In certi casi il compratore dovrà versare come cauzione, a garanzia dei vuoti che tiene in carico, una somma fissa stabilita di comune accordo; oppure all'atto del ritiro si dovrà fare, per ogni carico, un esatto conteggio dei vuoti da restituire.

CAP. 7°

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 8°

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

■ PELLI CONCIATE

Art. 1 - Modi e forme di contratto.

I contratti all'ingrosso, generalmente trattano una quantità elevata di pellami e hanno carattere internazionale, pertanto sono regolarizzati da un contratto internazionale di compravendita che fissa i parametri di tolleranza, le caratteristiche ecc., sia per le pelli grezze che le pelli conciate e cuoio da suola.

Mentre per i contratti al dettaglio o ingrosso di piccole quantità si fanno generalmente a voce, previa visita della merce o su campione.

Art. 2 – Qualità.

CUOIO : pelli di animali grossi, generalmente usata per le suole, ed in minima parte nell'arredo.

PELLI: sono quelle di peso leggero che servono per lavori di tomaia.

La qualità è valutata in base alla provenienza dell'animale , dal tipo di concia (al cromo, al vegetale ecc.), e dallo spessore. Tali caratteristiche generano una tabella di riferimento che di solito viene indicata con i numeri primi (prima scelta, seconda scelta ecc.) di solito le pelli sono marchiate a fuoco, ho hanno un cartellino identificativo sui quali sono indicati: misura e categoria di appartenenza e dalla marca del conciatore.

Art. 3 – Vendite.

Nelle vendite sia al dettaglio che all'ingrosso, il cuoio viene venduto a Kg, pelli a mq, sempre meno vengono usati i pollici quadri inglesi.

Art. 4 – Spedizioni.

Salvi patti in contrario la spedizione viene fatta dal venditore all'indirizzo del compratore.

Art. 5 – Consegna.

Il quantitativo consegnato può oscillare per difetto o per eccesso del 10% - 15% dall'ordine pattuito.

Art. 6 – Imballaggio.

L'imballaggio è generalmente gratuito e per grandi quantità viene pallettizzato.

Art. 7 - Rifiuto per difetti o altro.

Si possono rifiutare le pelli, se non sono della qualità convenuta , sulla della quantità spedita che deve essere rimisurata tramite un macchinario specifico

che di solito si trova nei centri sperimentali ad esempio tramite il CEQ. Le pelli per essere rifiutate non devono essere tagliate. Anche il ritardo nella consegna, se oltrepassa i limiti stabiliti nelle condizioni di vendita può essere oggetto di rifiuto. Non sono risarcibili i danni derivanti dalla confezione del manufatto. Il rifiuto delle merci può generare ho una risoluzione del contratto o il cambio della merce consegnata.

Art. 8 - Commissione di Mediazione.

La commissione va dal 2% al 10% della base imponibile dell'ordine e sono a carico del venditore.

Art. 9 – Pagamento.

Il pagamento viene concordato tra le parti e variano se trattasi di acquisti nazionali o esteri.

CAP. 9°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

LAVORAZIONE FILATURA CARDATA PER CONTO TERZI,
LAVORAZIONE RITORCITURA PER CONTO TERZI,
LAVORAZIONE CARBONIZZO, STRACCI E STRACCIATURA,
ORDITURA, TESSITURA, NOBILITAZIONE E LAVORAZIONI
CONNESSE, RAPPORTI TRA LAVORANTE
PER CONTO TERZI E COMMITTENTE.

Art. 1 - Forma ed oggetto del contratto.

Il contratto è di regola stipulato verbalmente.

Nelle lavorazioni di tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione, finissaggio e trattamenti particolari (irrestringibile, antitarmico, idrorepellente, ignifugo, etc.), le condizioni che regolano il contratto precedente si intendono valide anche per i successivi rapporti, salvo ulteriori diversi accordi tra le parti.

Art. 2 - Consegna e spedizione.

Normalmente è l'impresa esecutrice che provvede al ritiro delle materie prime da lavorare presso la sede del committente o presso una sede diversa indicata dal committente stesso.

Analoga procedura avviene per la riconsegna delle merci lavorate. Non è previsto in via generale alcun compenso suppletivo per il ritiro e la riconsegna.

Art. 3 – Imballaggi.

L'impresa committente consegna alla ditta esecutrice della lavorazione, oltre alle merci da lavorare, gli imballaggi per contenere il filato. In caso di mancata riconsegna, gli imballaggi verranno addebitati al prezzo di costo.

Art. 4 - Disposizioni per la lavorazione.

Le disposizioni di lavorazione vanno date per iscritto e con la massima esattezza, specificando in particolare: tipo di fibra e/o denominazione (se nota), composizione percentuale, presentazione di eventuali operazioni antecedenti subite; risultato richiesto (titolo, solidità, tolleranza di colore, unitezza, mano di finissaggio, etc.).

L'inesatta o incompleta indicazione delle disposizioni di cui sopra solleva la ditta esecutrice da ogni correlativa responsabilità per la riuscita della lavorazione.

Art. 5 - Accettazione della lavorazione.

Il ritiro dei materiali da lavorare non implica l'accettazione dell'ordine di lavorazione da parte dell'esecutore della lavorazione.

Il terzista infatti ha facoltà di recedere dal contratto quando, visionato il materiale da lavorare, ritenga che le specifiche tecniche richieste dal committente non siano ottenibili con quel tipo di materiale.

Se insorgono difficoltà di esecuzione a lavorazione iniziata dovute a vizio dei materiali da lavorare, il terzista avvisa immediatamente il committente e di comune accordo viene concordato la sospensione o meno della lavorazione, riconoscendo un bonifico al terzista in relazione ai maggiori costi sostenuti.

Art. 6 - Titoli dei filati.

Il titolo o numero del filato è dato dal rapporto fra lunghezza e peso o, viceversa, fra peso e lunghezza. Esso può essere indicato in diversi sistemi riconosciuti a livello internazionale. I più diffusi sono:

- Metrico (Nm), che corrisponde al numero di metri contenuto in un chilogrammo;
- Pratese, che è equivalente al titolo metrico diviso per 1.750 e si suddivide in quarti e talvolta ottavi di numero.

Art. 7 - Titolo medio.

Le tolleranze ammesse sul titolo del filato vanno dal 5 al 10 per cento in più o in meno. In caso di eccedenze oltre tali tolleranze si procede normalmente ad una transazione, fermo restando che il prezzo di lavorazione viene commisurato al titolo effettivamente riscontrato.

Nelle lavorazioni di ritorcitura i titoli e le tolleranze relative agli stessi sono quelli risultanti dall'accorpamento di più filati lavorati e/o messi insieme e quindi dipendono dalle caratteristiche del materiale consegnato alla ditta esecutrice.

Art. 8 - Vizi apparenti.

Sono considerati vizi apparenti quelli rilevabili ad un immediato controllo visivo o effettuato con strumenti di comune uso e dotazione, a cura del committente, con la normale diligenza. Tali possono essere, ad esempio nella filatura cardata la differenza di titolo, punti e contaminazioni evidenti di fibre estranee, differenze di colore; nella tintoria macchie, differenze di colore o solidità e grado di finissaggio; nel carbonizzo la carbonizzazione non completa delle fibre e l'ingiallimento oltre il normale delle fibre.

La presenza di personale di fiducia del committente nello stabilimento del lavorante non esime quest'ultimo dall'obbligo di segnalare eventuali difetti rilevati e non lo esonera dalle proprie responsabilità. Qualora intervenga personale qualificato del committente, e questi autorizzi a mandare avanti la produzione, ogni difetto relativo all'autorizzazione data successivamente riscontrato, resta a carico del committente.

Art. 9 - Responsabilità del preparatore, tintore, finitore, in relazione alle precedenti lavorazioni

Il preparatore, tintore, finitore non è ritenuto responsabile del risultato del proprio operato quando le operazioni antecedenti non sono state eseguite a regola d'arte.

A maggior ragione non è ritenuto responsabile quando il materiale ha subito similari precedenti operazioni di tintura o finissaggio da parte di terzi.

Art. 10 - Solidità e riproduzione delle tinte e risultato del finissaggio.

La solidità e il grado del finissaggio richiesti, in relazione al costo di lavorazione, vanno specificati dal committente, affinché il preparatore, tintore, finitore, possa orientarsi sulla qualità dei coloranti, dei materiali e metodi da impiegare.

L'imitazione delle tinte e il tipo finito, per quanto possibile, in relazione al richiesto termine di consegna, saranno sottoposti all'approvazione del cliente ed, in ogni caso, dovranno corrispondere alla referenza o campione ufficiale rimesso dal cliente, con una tolleranza ragionevole, specie per i filati ed i tessuti.

Nel caso in cui dette richieste non siano possibili da conseguire il terzista deve avvisare prima dell'inizio della lavorazione il committente.

Art. 11 - Rientri e misurazioni.

1) Tessuti ortogonali

In genere quando parliamo di tessuti ortogonali si intendono tessuti trama/ordito, siano essi solo tinti, ovvero che abbiano anche subito nobilitazione oltre che chimica anche meccanica, è di norma accettato un rientro che va dal $\pm 2\%$ al $\pm 3\%$ nel caso di fibre naturali o sintetiche, mentre per le fibre artificiali, per le quali la stabilizzazione è praticamente inattuabile a meno di alterarne le caratteristiche, il rientro accettabile oscilla dal $\pm 3\%$ al $\pm 6\%$.

Per quanto concerne invece i tessuti ortogonali monoelastici o bielastici, il problema rientri si fa più importante perché l'elastomero non è facilmente controllabile, per cui occorre fare molta attenzione a tutte le fasi di finissaggio per riuscire ad avere un rientro molto contenuto che è normalmente accettato tra il $\pm 3\%$ e un massimo del $\pm 5\%$, fatti salvi particolari tipi di tessuto per

costruzione tecnica e/o fibre diverse, che possono avere parametri più alti.

2) Tessuti a maglia

Anche per questo tipo di tessuti vale la stessa suddivisione di categoria fatta per i tessuti ortogonali, con la sola differenza che non essendo un tessuto trama/ordito, ma un tessuto fatto su telai circolari, i rientri dipendono molto dal tipo di legatura e dalla struttura della maglia stessa, per cui i valori sono molto più alti che nei tessuti ortogonali. Normalmente i rientri accettati vanno da un minimo del $\pm 3\%$ (se hanno subito trattamenti sanfor o tamber) a un massimo del $\pm 6/7\%$.

3) Misurazioni

Per un effetto di leggera tensione indispensabile nell'arrotolatura, ci possono essere differenze tra una misurazione in arrotolatura e una misurazione di tessuto riposato (cioè sul tavolo); queste differenze, normalmente accettate da tutti, possono avere delle oscillazioni di un massimo $\pm 1/1,5\%$ per tessuti ortogonali rigidi o elax di trama e di $\pm 2,5/3\%$ per tessuti a maglia o ortogonali bielastici o elastici in ordito.

Art. 12 - Avviatura e prima pezza.

Per ogni tela commissionata in tessitura è uso riportare al committente una striscia di tessuto (avviatura) all'inizio della tessitura della tela stessa per riscontrare eventuali difformità rispetto alle disposizioni ricevute. E' inoltre uso riportare successivamente la prima pezza della tela stessa. Questo esonera la tessitura, qualora il proseguo del lavoro sia conforme ad avviatura e prima pezza, da responsabilità in relazione a vizi apparenti connessi alla lavorazione stessa.

Art. 13 - Responsabilità del lavorante per conto terzi.

Nel caso di vizi apparenti la responsabilità del lavorante per conto terzi è limitata al valore della merce riscontrata difettosa in quella fase di lavorazione, nel caso non sia possibile il suo ricondizionamento. Il lavorante per conto terzi normalmente segnala eventuali difetti rilevati durante la lavorazione e non risponde del maggior danno sofferto dal fabbricante o da terzi in conseguenza del vizio stesso.

Nel caso che soltanto con la trasformazione del filato si rendano evidenti i difetti, il reclamo deve essere fatto dopo aver effettuato la prova di lavorazione. Il committente, se non interrompe la lavorazione dopo aver riscontrato i difetti, lo fa a suo rischio e pericolo.

Eventuali vizi o difetti occulti devono essere tempestivamente segnalati al lavorante conto terzi non oltre l'inizio della lavorazione che ha denunciato l'esistenza del vizio, al fine di dare al medesimo la possibilità di porvi rimedio nel modo più logico

ed opportuno.

Il lavorante per conto terzi:

- dei materiali del cliente lasciati nei suoi magazzini in attesa di disposizioni di lavorazione per deterioramenti non derivati da cattiva conservazione o custodia;
- dei materiali finiti o lasciati nei suoi magazzini dopo la comunicazione al cliente dell'espletata lavorazione, nei casi in cui incombe al committente l'onere del ritiro, per le avarie ed altri deterioramenti non derivati da cattiva conservazione o custodia;
- della lavorazione eseguita, quando il reclamo sia proposto dopo che i materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni ulteriori.

Art. 14 - Cali di lavorazione.

Nei processi di lavorazione è fisiologico un calo di peso, la cui entità dipende anche dalla tipologia del materiale lavorato.

In particolare nella nobilitazione il preparatore, tintore, finitore non è responsabile del calo normale dei materiali in lavorazione, causato dalla quantità e provenienza degli stessi e dal tipo di lavorazione, ivi compresi gli allungamenti, accorciamenti, nel caso dei tessuti, purché sia rispettata l'integrità delle testate regolari.

Se nel corso della lavorazione il preparatore, tintore, finitore riscontra cali, accorciamenti o allungamenti superiori al normale, o qualsiasi altra irregolarità, ne dà avviso al committente, sospendendo, nel limite del possibile, la lavorazione

Art. 15 - Tempi di consegna.

La riconsegna dei materiali lavorati viene concordata fra le parti di volta in volta.

Art. 16 - Tariffa di lavorazione.

Viene concordata tra terzista e committente ed applicata a seconda del tipo di lavorazione sul peso di entrata per chilogrammo per il carbonizzo, in relazione al numero di inserzioni nel caso della tessitura, sul peso in uscita per la ritorcitura e filatura.

Art. 17 - Termine di pagamento.

Il termine di pagamento della lavorazione è, di norma, stabilito sulla base di un libero accordo tra le parti.

Qualunque controversia non dà diritto al ritardo o alla sospensione dei pagamenti delle fatture scadute.

CAP. 10°

**PRODOTTI DELLE INDUSTRIE
DELL' ABBIGLIAMENTO E DELL' ARREDAMENTO**

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 11°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DEL LEGNO

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 12°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE

A - CARTA

Art. 1 - Contrattazione.

La carta è contrattata a peso oppure a risma o rotoli o bobine, del peso convenuto. La risma di carta stesa è composta da 500 fogli. La risma di carta allestita e piegata (bianca o rigata) è composta da 400 fogli. Le commissioni ricevute, come pure i regolamenti di conti eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori, sono sempre soggetti all'approvazione della Casa venditrice. La non approvazione deve essere comunicata nel termine di venti giorni dall'assunzione dell'ordinazione. Il silenzio oltre questo termine equivale ad approvazione. Il committente, nel proprio ordinativo, deve specificare con la massima chiarezza:

- la quantità, con il numero delle risme, dei rotoli o bobine oppure il peso complessivo;
- la qualità, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il colore o la tinta, con riferimento ad un tipo, marca o campione;
- il formato in centimetri o frazione di centimetro;
- il peso in Kg. per risma oppure in grammi per metro quadro;
- la collatura: senza colla, mezza colla, collata leggermente, collata forte, collata alla gelatina;
- il grado di lisciatura e di lucidatura: ruvida, lisciata in macchina, monolucida, calandrata fortemente, calandrata;
- l'allestimento, l'impacco e l'imballaggio desiderato;
- tutte le condizioni convenute: prezzo, termine di spedizione, pagamento, trasporto, se franco o assegnato, ecc.

In mancanza di convenzioni contrarie e pattuite al momento del contratto, hanno valore contrattuale quelle della presente raccolta d'usi. Le commissioni ricevute, ed i regolamenti di conto, eseguiti a mezzo degli agenti dei fornitori,

sono sempre soggetti alla riserva di approvazione da parte del fornitore: detta riserva ha dieci giorni di tempo per la scadenza.

Art. 2 - Ordinazioni speciali.

Nei casi di ordinazione per speciali fabbricazioni il committente è obbligato ad accettare, alle condizioni contrattuali, il fabbricato in più, fino al 10% per le commissioni di almeno 1.000 Kg.

Se la commissione è inferiore ai 1.000 Kg. il limite di tolleranza è del 30%.

Nel limite del comma precedente il committente è obbligato ad accettare la seconda scelta sino al 15%.

La seconda scelta importa una riduzione del prezzo del 10%.

Per le carte filigranate il committente è obbligato a ritirare anche l'eventuale quantitativo in mezzo formato fino al 10%.

Art. 3 - Composizione dell'impasto o collatura.

Il fabbricante è libero di comporre l'impasto come meglio ritiene, alla condizione che il prodotto risponda alle proprietà del tipo richiesto o del campione base. Se è convenuta carta senza pasta di legno, s'intende che la carta, pure composta di qualunque genere di fibre vegetali, non deve contenere pasta di legno meccanica.

Su questa carta l'analisi può segnare tracce di sostanze legnose, pur non contenendo la stessa carta pasta di legno meccanica.

Le carte da stampa sono sempre fabbricate con mezza colla.

Art. 4 - Peso ed imballaggio.

Nel peso nominale della carta, indicato per risma o pacchi o per rotoli, è compreso il peso della confezione e precisamente il peso della carta da involti, dei cartoncini di rinforzo, dei nastri e dei cordoncini. Nel peso nominale della carta indicato per metro quadrato, gli involucri di cui sopra si considerano come merce da fatturare.

Nel peso della carta in rotoli o in bobine è compresa anche la bobina (anima interna).

Il valore delle bobine di legno, se rese franco di porto allo stabilimento di

produzione o al deposito della ditta fornitrice ov'è ottenuta la consegna della carta, è accreditato a favore del compratore.

Le bobine di cartone sono fatturate al cliente, lordo per netto.

L'imballaggio è sempre fatturato.

Art. 5 - Termini della consegna.

La consegna è eseguita presso la fabbrica o il deposito della ditta fornitrice, anche se la merce è venduta franco domicilio del compratore. I termini di spedizione sono sempre stabiliti nell'ordinazione. Le interruzioni importanti di lavoro della fabbrica, dipendenti da cause di forza maggiore, comunicate al committente, risolvono il contratto. La merce viaggia sempre per conto e rischio del committente, quando anche i prezzi siano convenuti per merce resa franco destino. La merce è assicurata dietro espresso ordine del committente. Se il compratore non provvede al ritiro della merce dopo il ricevimento dell'avviso di approntamento della stessa, o non adempie alla condizione alla quale è sottoposta la spedizione da parte del venditore che ne sia assunto l'obbligo, i rischi e l'onere della conservazione della merce stessa sono a suo carico.

Art. 6 - Tolleranze.

Sul peso per metro quadrato della carta, indicato nella commissione è ammessa una tolleranza in più o in meno nella seguente misura:

a) per la carta in formati (escluse le carte da impacco e da imballo): al metro quadrato:

- sino al 6% per carte inferiori a 20 gr.;
- sino al 5% per carte del peso da 20 a 40 gr.;
- sino al 4% per carte del peso da 40 a 60 gr.;
- sino al 3% per carte del peso da 60 a 180 gr.;
- sino al 4% per carte del peso da 180 a 240 gr.;
- sino al 8% per carte del peso superiore a 240 gr.;
- sino al 5% per tutte le carte a mano in genere, per tutte le carte asciugate ad aria (gelatinate);

b) per tutta la carta in rotoli o in bobine, sino al 5%;

c) per tutte le carte da impacco e imballo, sino al 6%;

d) per tutte le carte ondulate, sino all'8%.

Per le differenze di peso, che restino nei limiti della tolleranza, non è ammesso alcun abbuono o carico.

L'accertamento della rispondenza del peso effettivo con quello contrattato non è fatto in base al peso dei singoli fogli o pezzi staccati, eccedenti i limiti di tolleranza.

Se nel contratto è stato indicato un peso minimo o massimo, la tolleranza può raggiungere il doppio sempre che si rimanga nei limiti sopra indicati.

Le carte in formato disteso sono fornite non squadrate e cioè tali come provengono dalle macchine continue o dalle tagliatrici in foglio.

Sulle carte stesse è ammessa una tolleranza di misura di 5 mm. in più o in meno sulle due dimensioni.

Uguale tolleranza è ammessa sulla larghezza delle carte in rotoli o bobine.

Sulle carte rifilate e squadrate la tolleranza ammessa è di mm. 2.

Le carte di paglia greggia sono fornite intonse.

Leggere differenze di tinta, di purezza e di tenacità delle carte non danno luogo a reclami o rifiuto da parte del committente: occorre però particolare cura affinché non siano differenziati nella tinta le diverse parti di una stessa ordinazione, in modo che non risulti alterata l'uniformità di tintura dell'insieme.

Nelle forniture di carte in rotoli o in bobine non sono accettati dal fabbricante scarti di ritorno.

I rotoli o le bobine difettosi devono essere tenuti a disposizione del fornitore.

Per la carta da giornale non è ammessa la liquidazione delle fatture a resa, cioè ragguagliata al numero delle copie stampate del giornale.

Art. 7 - Fatturazione.

Se la carta è contrattata a prezzo per risma il prezzo da fatturare è quello nominale; se la carta è contrattata a peso, il prezzo da fatturare è quello del peso effettivo. Per differenze di peso che restino nei limiti della tolleranza, non è ammesso alcun abbuono o carico.

Art. 8 - Pagamento.

Il pagamento effettuato per contante, entro 30 giorni dalla consegna, dà diritto

allo sconto del 2%.

Art. 9 - Contestazioni.

I reclami, nei casi di vizi facilmente riconoscibili, devono essere fatti nel termine di giorni 10 dal ricevimento della merce. Se le contestazioni sono di carattere tecnico, si ricorre all'accertamento della Stazione Sperimentale per la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano. In questo caso il termine utile per reclamare scade entro otto settimane dal ricevimento della merce.

B - CARTONI

Art. 1 - Usi particolari.

Per le contrattazioni dei cartoni valgono gli usi suindicati per quelle della carta, ad eccezione dei seguenti usi particolari.

Art. 2 - Ordinazioni.

Nelle ordinazioni il committente può indicare la quantità di merce commessa anche per pacchi da Kg. 25, precisando il numero di fogli per pacco nel formato normale che è di 71x101 cm. I cartoni ordinari, richiesti in base al numero di fogli per pacchi da 25 kg., sono fatturati con riferimento al predetto peso teorico per pacco, mentre i cartoni fini sono fatturati in base al peso reale del pacco contenente l'esatto numero di fogli richiesti.

Art. 3 - Ordinazioni speciali.

Per fabbricazioni di tipi speciali, il quantitativo da ordinare da parte del committente non deve essere inferiore alle 20 tonnellate.

Art. 4 - Tolleranze.

Su tutti indistintamente i cartoni è ammessa una tolleranza dell'8% in più o in meno sul peso per metro quadrato indicato nella commissione. Se l'ordinanza è a numero di fogli per pacchi da 25 kg. la tolleranza ammessa è:

- di fogli 1 in più o in meno per i numeri dall'8 al 20;
- di fogli 2 in più o in meno per i numeri dal 22 al 30;

- di fogli 3 in più o in meno per i numeri dal 35 al 60;
- di fogli 5 in più o in meno per i numeri dal 70 in avanti.

Art. 5 - Formati.

I cartoni vegetali, cuoio e bianco ed i cartoni greggi fabbricati a mano-macchina, sono forniti non refilati, nel formato netto di circa cm 70x100.

Art. 6 - Confezionatura.

Il pacco di cartoni è del peso di kg. 25 ivi compresa la carta da impacco e lo spago impiegati nella legatura.

CAP. 13°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 14°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE

Non sono stati accertati usi locali in tale materia, salvo i seguenti:

■ AUTOMEZZI USATI

Art. 1 -Garanzia.

Non esiste alcuna garanzia implicita da parte di chi vende in quanto, normalmente, si include, nel contratto di vendita dell'automezzo, la clausola "nelle condizioni in cui si trova".

Art. 2 - Caparra e termini di consegna.

Il versamento di caparra e la determinazione di termini espliciti di consegna

non sono in uso.

Art. 3 – Trasferimento di proprietà.

Il trasferimento di proprietà avviene normalmente con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, a cura e carico del compratore.

Art. 4 - Pagamento.

Il pagamento avviene indifferentemente per contanti o dilazionato, ma quest'ultimo caso prevede l'iscrizione del privilegio presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 5 - Mediazione.

Non esiste una tariffa di mediazione in quanto è uso dare all'intermediario un compenso forfettario, proporzionato al valore del suo intervento e non matematicamente calcolato a percentuale.

CAP. 15°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 16°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 17°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 18°

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE

Non sono stati accertati usi locali in tale materia.

CAP. 19°

MATERIALI DI RECUPERO E DI UTILIZZO

MATERIALI DI RECUPERO	ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE
Pneumatici usati	Ricostruzione pneumatici
Rottami metallici (escluso veicoli a motore) e sfridi metallici	Fonderie e acciaierie
Carta straccia e cartone	Industria cartaria
Polvere di sughero e rottami	Ammendante, Ombricoltura
Truciolo non trattato	Riutilizzo energetico, agricolo e Industria del truciolame
PVC, Polipropilene	Industria plastica
Ritagli e cascami tessili	Cernite, carbonizzi
Ritagli dell'industria dei salotti, dei ciabattifici, della spugna	Produzione moquettes
Materiali inerti dell'edilizia, stradali - marmisti	Vagliatura, macinazione, riempimento sottofondi
Ritagli di cuoio	Rigenerazione
Ritagli di pelle	Piccole pelletterie, concimi

Ritagli di vetro, polvere di vetro	Vetriere
Sansa (da frangiture)	Sansifici
Scarti animali	Margarine, Industrie Alimentari
Fango da lavorazione delle cartiere	Edilizia, fabbricazione mattoni alleggeriti



TITOLO VI

CREDITO
ASSICURAZIONI
BORSE VALORI

CAP. 1°

USI BANCARI

Non sono stati accertati particolari usi locali.

CAP. 2°

USI DELLE ASSICURAZIONI

Non sono stati accertati particolari usi locali.

CAP. 3°

USI DELLE BORSE VALORI

Non sono stati accertati particolari usi locali.

TITOLO VII

ALTRI USI

CAP. 1°

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

LAVATURA, PULITURA (a secco e ad umido) TINGITURA DI ABITI E INDUMENTI

Art. 1 - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.

Il committente, all'atto della consegna della merce, può richiederne la verifica alla ditta e deve dare le esatte disposizioni per la lavorazione. La ditta ricevente rilascia al committente una ricevuta, documento indispensabile per il ritiro della merce lavorata. La ditta pertanto non assume responsabilità circa l'identità della persona che ritiri la merce, nel caso sia stata esibita la ricevuta suddetta, salvo comunicazione tempestiva del committente circa il furto e lo smarrimento del documento. La ditta può sempre recedere dal contratto se, da un più accurato esame della merce, accerti che la lavorazione richiesta non darebbe buon esito.

Art. 2 – Responsabilità della ditta.

La ditta deve eseguire a regola d'arte le commissioni ad essa affidate, ma non risponde dell'esito della lavorazione e della conservazione degli oggetti deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso, etc. La ditta non risponde di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano, su stoffe tinte o lavate, per la natura del tessuto e per difetto delle fibre o per vizi di confezione; né risponde per il deterioramento dei bottoni delle guarnizioni, delle imbottiture dei canovacci interni, delle asole e della gomma negli articoli gommati e simili.

Art. 3 - Riuscita della tingitura.

Nelle commissioni di tingitura secondo campione, la ditta è tenuta a raggiungere per quanto possibile il colore desiderato dal committente, ma non a garantire la perfetta imitazione. Se il risultato della prima tingitura non è di gradimento del cliente, questi può richiederne una seconda in colore più scuro e diverso da quello di prima ordinazione, pagando una maggiorazione

sul prezzo originariamente pattuito.

Art. 4 - Termini della riconsegna.

Per la riconsegna della merce al committente è ammessa una tolleranza, a favore della Ditta, di un periodo pari al termine originariamente indicato, o pattuito fra le parti.

Art. 5 - Termini per il ritiro.

Gli oggetti consegnati per la lavorazione devono essere ritirati entro il termine massimo di 60 giorni da quello indicato per la riconsegna. Trascorso tale termine la ditta ha facoltà di applicare, sul prezzo convenuto, un supplemento per diritto di deposito, in ragione del 10%, del prezzo pattuito per la lavorazione: tale aggiunta si ripete mensilmente.

La ditta comunque non risponde del deterioramento che potesse derivare all'oggetto durante la giacenza nei suoi magazzini, oltre il termine di riconsegna di cui al 1° comma, salvo colpa da parte sua nella conservazione o custodia. Il cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 6 mesi da quello indicato per la riconsegna.

Dopo tale termine la lavanderia può disfarsi del capo non ritirato.

Art. 6 - Verifica degli oggetti.

Il committente deve verificare gli oggetti che ritira al momento della riconsegna.

Art. 7 - Smarrimento degli oggetti.

Se gli oggetti affidati per la lavorazione non sono trovati alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente.

Art. 8 - Risarcimento dei danni.

La Ditta è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale degli oggetti, attribuibile a sua colpa.

CAP. 2°

USI MARITTIMI

Non sono stati accertati particolari usi locali.

CAP. 3°

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

■ AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI

Art. 1 - Ordinazione del trasporto.

L'ordinazione del trasporto, ove non venga pattuito diversamente si intende fatta per il giorno successivo a quello in cui l'ordinazione è stata ricevuta dall'autotrasportatore.

Art. 2 - Corrispettivo del trasporto.

Se il trasporto non è soggetto alle tariffe di legge, il corrispettivo del trasporto viene stabilito, di volta in volta, a chilometro, per quintale e in rapporto alla distanza, a ore per il movimento terra o a collo per il collettame. Sempre nel caso di cui al precedente comma, per le merci voluminose il corrispettivo del trasporto è proporzionato alla portata legale ed all'attrezzatura del mezzo impiegato, e per il trasporto di mobili il corrispettivo è stabilito a forfait in base alla distanza e alla qualità. In ogni caso il corrispettivo non può essere inferiore ai costi minimi fissati per legge ed i contratti, scritti o verbali, non possono prevedere clausole contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

La presente pubblicazione sarà automaticamente aggiornata con i dati inviati periodicamente dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta generale per l'autotrasporto, il quale, raccolti gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base

territoriale e settoriale, desume gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tali dati ed i relativi aggiornamenti faranno parte integrale della presente raccolta, così come previsto dall'art. 9 del DLgs 286/2005.

Art. 3 - Obblighi del vettore nel trasporto a collettame.

Nel trasporto a collettame con la clausola "da porta a porta" il carico, lo scarico e la consegna a domicilio competono al trasportatore. Allo stivaggio della merce è tenuto il trasportatore, il quale deve anche approntarla per lo scarico, salvo la clausola "merce alla rinfusa", nel qual caso l'assestamento della merce stessa è a carico dello speditore.

Art. 4 - Peso della cosa trasportata.

Il peso si intende quello indicato nel documento di trasporto o nella scheda di trasporto o negli altri documenti di accompagnamento del viaggio, o quello riconosciuto dal vettore che avrà valore indicativo.

CAP. 4°

USI NEI TRASPORTI AEREI

Non sono stati accertati particolari usi locali.

CAP. 5°

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non sono stati accertati particolari usi locali.

CAP. 6°

USI ACCERTATI DEL SETTORE ALBERGHIERO DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Art. 1 – Alberghi.

- 1) La prenotazione è valida solo se confermata per iscritto, anche tramite fax, telex e mail, ovvero se effettuata tramite agenzia o con mezzo telefonico a condizione che si verifichi nel giorno stabilito l'accesso del cliente nella struttura alberghiera. L'albergatore ha la facoltà di accettare la prenotazione e di richiedere una caparra. La prenotazione si intende riferita alla casa madre o alla dipendenza se di pari categoria.
- 2) Con la prenotazione si intende assicurare al cliente il vitto e l'alloggio nell'albergo presso il quale la prenotazione avviene. Particolari trattamenti dovranno essere specificati dal cliente ed accettati dall'albergatore.
- 3) Col termine "pensione completa" si intende l'alloggio e la somministrazione della prima colazione, della seconda colazione e del pranzo serale. Le bevande sono escluse. Per il trattamento di pensione completa è stabilita una tariffa forfettaria. Nel prezzo della "pensione completa" degli alberghi di Montecatini Terme, non è compresa la prima (o piccola) colazione in conseguenza delle discipline imposte dalle cure termali.
- 4) Al cliente che consuma nell'albergo cibi e bevande acquistati all'esterno dell'albergo verrà addebitato il 50% dell'importo dei generi consumati sulla base dei prezzi praticati, per simili generi, dalla casa. I clienti hanno l'obbligo di rispettare gli orari dei pasti secondo quanto stabilito dalla Direzione dell'albergo che ha facoltà di non somministrare pasti fuori orario.
- 5) Di regola i prezzi forfettari di pensione si applicano se la permanenza del cliente in albergo è di almeno 1 giorno. Per soggiorni di durata inferiore si applicano, voce per voce, le tariffe denunciate alla Provincia.
- 6) Il cliente che receda in anticipo dalla permanenza pattuita in albergo, dovrà pagare all'albergatore la tariffa della camera per tutto il periodo precisato nella prenotazione. Qualora la camera fosse poi utilizzata nel

periodo coperto dal pagamento del cliente partito, sarà rimborsata a costui la somma pagata. Nel caso che il cliente partito non fosse reperibile se ne darà notizia alla A.P.T..

- 7) La camera si intende a disposizione del cliente dalle ore 14:00 del giorno di arrivo, alle ore 10:00 del giorno di partenza.
- 8) Qualora il cliente dovesse ritardare ad occupare la camera, dovrà darne notizia con qualsiasi mezzo, all'albergatore, che in tal caso è obbligato a tenere la stanza a disposizione. Se in caso di ritardo, non avrà alcun avviso dal cliente, l'albergatore terrà a disposizione la camera fino alle ore 20:00, dopodichè potrà disporne a suo piacimento.
- 9) La ritardata occupazione della camera non dà diritto al cliente di protrarre la permanenza oltre il giorno stabilito.
- 10) Il cliente che volesse, da solo, occupare una camera doppia per pensione completa o mezza pensione, dovrà pagare, in aggiunta alla retta singola, la metà della tariffa attribuita alla camera a due letti denunciata alla Provincia. In caso di richiesta di camera singola, se il cliente non è avvertito al momento della prenotazione della sua indisponibilità, e qualora all'arrivo in albergo questa circostanza si verifici, allo stesso verrà concessa una camera doppia al prezzo della singola. Nella Valdinievole e nella montagna, quando al momento della prenotazione il cliente viene avvertito dall'albergatore dell'indisponibilità della singola, il prezzo della camera doppia ad uso singolo, eventualmente richiesta dal cliente, viene stabilito dalle parti e non può superare il prezzo massimo denunciato per la camera doppia. Nel resto della Provincia, sia nel caso di esaurimento di camere singole nell'albergo, sia nel caso di specifica richiesta del cliente, viene proposta a quest'ultimo la cessione di una camera doppia ad uso singolo, il cui prezzo viene determinato maggiorando del 20% il prezzo della singola. Il prezzo così stabilito non può superare il prezzo massimo della camera doppia denunciato alla Provincia. Tale maggiorazione è richiesta solo dopo aver avvertito il cliente, e l'albergatore ha facoltà di richiedere un'accettazione sottoscritta.
- 11) Qualora un cliente non si presentasse ad occupare la camera prenotata, o l'albergatore non l'avesse riservata, la parte inadempiente dovrà

- corrispondere all'altra parte una penale pari all'ammontare di tre giorni di pensione al prezzo convenuto e se non convenuto, il prezzo medio del periodo, calcolato sulla base delle tariffe denunciate alla Provincia.
- 12) E' fatto divieto al cliente di usare in camera fornelli per prepararsi cibi e bevande, ferri da stiro ed ogni altro apparecchio elettrico o produttore di calore tranne gli apparecchi di ordinaria toeletta.
 - 13) I pasti non consumati in albergo non danno diritto ad alcun rimborso anche se l'assenza del cliente è preannunciata. A richiesta, gli albergatori forniscono ai clienti il cestino da viaggio. I pasti consumati in albergo da ospiti del cliente vengono addebitati secondo la tariffa della singola somministrazione riportata nella tabella della Provincia.
 - 14) E' vietato portare animali in albergo, salvo autorizzazione dell'albergatore e purché non ci sia opposizione degli altri clienti; nel qual caso l'animale ammesso potrà avvalersi della sola camera del cliente con proibizione di circolare o sostare nelle sale e locali comuni e nella sala da pranzo. Per l'ammissione di animali nelle camere del cliente, il proprietario dell'albergo ha facoltà di richiedere una indennità. Restano a carico del cliente tutti i danni o deterioramenti che derivassero dalla presenza di animali in albergo.
 - 15) Il cliente che volesse consumare in camera la prima (o piccola) colazione, pagherà un supplemento pari al 50% della tariffa della singola somministrazione. Per i pasti principali la maggiorazione sarà del 20%.
 - 16) Il supplemento per "salotto privato" non potrà in alcun caso superare il prezzo a tariffa della camera cui è annesso.
 - 17) Qualora il cliente volesse usare nella camera assegnatagli apparecchi produttori di suoni e rumori, ha l'obbligo di contenere l'emissione a tonalità e volume che non arrechi disturbo ai vicini.
 - 18) Qualsiasi atto che arrechi offesa alla morale ed al buon costume autorizza l'albergatore a recedere dall'impegno assunto con il cliente.
 - 19) Nessun estraneo può avere accesso alla camera occupata dal cliente, salvo preventivo consenso della Direzione.

Art. 2 – Agriturismo.

Non esistono regole particolari di uso delle camere e degli altri spazi in agriturismo.

E' regolata dalla contrattazione tra le parti o indicazioni fornite o messe a disposizione dalla stessa azienda agrituristica.

L'uso delle parti dell'azienda agricola è regolata tramite informazioni e od indicazioni fornite agli ospiti.



Appendice

I TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

Non sono stati rilevati pesi e misure locali.

Erano presenti, in agricoltura, alcune vecchie misure (stiolo, coltra, ...), ricordate verbalmente ogni tanto da alcune persone anziane, ma non sono più utilizzate negli atti e nelle contrattazioni.

II TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE

Titolo III COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAP 1°

COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI

Compravendita di immobili urbani (art. 1)

La provvigione spettante in caso di compravendita di immobili urbani, qualunque sia il prezzo al netto delle spese autorizzate dalle parti è il 2%, oltre imposte, a carico del venditore ed il 2%, oltre imposte, a carico del compratore, salvo diverse pattuizione.

(Si fa comunque notare che oltre il 50% delle agenzie operanti sul territorio provinciale chiedono una provvigione pari al 3% del prezzo di compravendita a carico del venditore ed il 3% a carico dell'acquirente, ciò nonostante non si può ancora definire tale prassi come uso consolidato)

Permute (art. 2)

In caso di permuta la provvigione è del 2%, oltre imposte, a carico di ciascun permutante calcolato sul bene di maggior valore.

Appalto lavori (art. 5)

Per la mediazione avente ad oggetto lavori di appalto edilizio e/o forniture, al mediatore spetta una provvigione del 3%, oltre imposte, a carico dell'appaltatore.

CAP 2°

LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Mediazioni nella locazione immobiliare (art. 2)

La provvigione spettante al mediatore in caso di locazione di immobili a qualunque uso destinati, anche arredati, è pari all'importo di una mensilità del canone annuo, oltre imposte, qualunque sia la durata.

Per le locazioni annuali stagionali ed estive viene corrisposta una provvigione pari al 10%, oltre imposte, da ciascuna delle parti, sull'importo globale della locazione.

Gestioni immobiliari (art. 4)

La commissione dovuta dal committente viene stimata nella misura dal 5% al 10%, oltre imposte, sul canone di locazione incassato, secondo un rapporto di proporzionalità inversa al valore delle somme amministrato.

Mediazione per cessione o affitto di azienda o ramo di azienda (art. 5)

La provvigione spettante al mediatore da ciascuna delle parti, in caso di affitto di azienda o di ramo di azienda di qualunque settore, è pari all'importo di una mensilità del canone annuo, oltre imposte, qualunque sia la durata.

Nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda la provvigione dovuta al mediatore da ciascuna delle parti è pari al 3%, oltre imposte, del prezzo di cessione.

TIT. IV COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAP.1°

COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI

Mediazioni (art. 9)

La mediazione spettante nella compravendita di fondi rustici è del 2%, oltre imposte, a carico del venditore e del 2%, oltre imposte, a carico del compratore.

TIT. V COMPRAVENDITA DEI PRODOTTI

CAP. 1°

PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

ALTRI ANIMALI - CANI

Mediazione (art. 8)

Al mediatore spetta una provvigione nella misura del 5% sul prezzo pagato e deve essere equiripartita fra il compratore e il venditore. Salvo patti diversi.

CAP. 8°

PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

Commissione di Mediazione (art. 8)

La commissione va dal 2% al 10% della base imponibile dell'ordine e sono a carico del venditore.

N.B.: Non sono stati riscontrati altri rapporti in cui sia in uso la mediazione e non sono stati riportati gli articoli in cui è previsto che la commissione del mediatore viene pattuita.

Indice delle materie

TITOLO I

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

MEDIAZIONI.....	7
Art. 1 - Provvigione.....	7
Art. 2 - Ammontare della provvigione.....	7
Art. 3 - Clausola “Franco mediazione”.....	7
Art. 4 - Spese del mediatore.....	7
Art. 5 - Rimborsi delle provvigioni pagate.....	7
ASTE VOLONTARIE PER CONTO TERZI.....	8
Art. 1 - Modalità di vendita.....	8
Art. 2 - Prezzo d’asta.....	8
Art. 3 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione.....	8
Art. 4 - Compenso spettante all’astore.....	8
Art. 5 - Spese e rischi di trasporto e magazzinaggio.....	8
Art. 6 - Stima.....	9

TITOLO II

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

GENERALITA’.....	11
Art. 1 - Premessa.....	11
Art. 2 - Definizione.....	11
Art. 3 - Costituzione.....	11
Art. 4 - Elementi.....	11
Art. 5 - Patrimonio.....	11
Art. 6 - Comunanza di lavoro.....	11
Art. 7 - Comunanza di lucri e di perdite.....	12
Art. 8 - Mancanza rendiconto.....	12
Art. 9 - Diritti e doveri dei partecipanti.....	12
Art. 10 - Scioglimento della c.t.f.....	12

TITOLO III

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

CAP. 1° - COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI.....	15
---	----

Art. 1 - Compravendita di immobili urbani	15
Art. 2 - Permute	15
Art. 3 - Stima.....	15
Art. 4 - Relazione tecnica	15
Art. 5 - Appalto lavori	15
Art. 6 - Contratto preliminare o compromesso	15

CAP. 2° - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.....	16
Art. 1 - Locazione	16
Art. 2 - Mediazioni nella locazione immobiliare	16
Art. 3 - Mediazione per mutui ipotecari.....	16
Art. 4 - Gestioni immobiliari	17
Art. 5 - Mediazione per cessione o affitto di azienda o ramo di azienda	17

TITOLO IV

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

CAP. 1° - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI	19
Art. 1 - Forma di vendita.....	19
Art. 2 - Vendita a corpo.....	19
Art. 3 - Vendita a misura (art. 1537 C.C.)	19
Art. 4 - Vendita a cancelli chiusi	19
Art. 5 - Vendita a cancelli aperti.....	20
Art. 6 - Contratto preliminare o compromesso	20
Art. 7 - Oneri fiscali.....	20
Art. 8 - Spese di trasferimento.....	20
Art. 9 - Mediazioni	20
Art. 10 - Stima	20
Art. 11 - Consegna.....	20

CAP. 2° - AFFITTO FONDI RUSTICI

Art. 1 - Forma del contratto di affitto	21
Art. 2 - Riconsegna.....	21
Art. 3 - Oneri fiscali.....	21

Art. 4 - Mediazione	21
---------------------------	----

CAP. 3° - ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Conduzione mista pesciatina	22
-----------------------------------	----

CAP. 4° - COLTIVAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFLOROVIVAISTICI

COLTIVAZIONE DI PRODOTTI VIVAISTICI IN GENERE.....	22
--	----

Art. 1 - Limiti di piantagione e distanze	22
---	----

Art. 2 - Coltivazioni vivaistiche limitrofe ai terreni di coltura ordinaria	22
---	----

CAP. 5° - LAVORI STAGIONALI

Art. 1 - Regolati secondo Vaucher 1	23
---	----

Art. 2 - Compartecipazione.....	23
---------------------------------	----

Art. 3 - Compartecipazione settore vivaistico	23
---	----

TITOLO V

COMPRAVENDITA DEI PRODOTTI

CAP. 1° - PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

BESTIAME IN GENERE (bovini, equini, suini, ovini)	25
---	----

Art. 1 - Forma del contratto	25
------------------------------------	----

Art. 2 - Persone del contratto	25
--------------------------------------	----

Art. 3 - Contrattazioni	25
-------------------------------	----

Art. 4 - Sistema di contrattazione delle varie specie	25
---	----

Art. 5 - Sistema di contrattazione per bestiame da macello	25
--	----

Art. 6 - Peso	25
---------------------	----

Art. 7 - Detrazioni e tare nelle vendite a peso vivo.....	25
---	----

Art. 8 - Detrazioni e tare nelle vendite a peso morto	26
---	----

Art. 9 - Assicurazione	26
------------------------------	----

Art. 10 - Condizioni del contratto	26
--	----

Art. 11 - Prezzo.....	26
-----------------------	----

Art. 12 - Provvigione	26
-----------------------------	----

Art. 13 - Consegna	27
--------------------------	----

Art. 14 - Trasporto - Responsabilità delle parti	27
--	----

Art. 15 - Garanzia dell'animale venduto - Frasi d'uso	27
Art. 16 - Garanzia del bestiame da ingrasso e da lavoro	27
Art. 17 - Garanzie per la gravidanza	27
Art. 18 - Garanzia per gli animali da macello	28
Art. 19 - Durata della garanzia	28
Art. 20 - Vendita senza garanzia frasi d'uso	28
Art. 21 - Garanzia di pagamento	28
Art. 22 - Abbuoni (art. 1492 C.C.).....	28
Art. 23 - Della filiazione	29
Art. 24 - Vizi redibitori	29
Art. 25 - Per il bestiame da macello	30
Art. 26 - Termine per la denuncia delle malattie e i vizi redibitori	30
Art. 27 - Obblighi del compratore del bestiame denunciato	30
Art. 28 - Obblighi del venditore del bestiame denunciato.....	31
Art. 29 - Della morte dell'animale	31
Art. 30 - Verifiche	31
Art. 31 - Delle prove	31
Art. 32 - Esercizio dell'azione redibitoria	32
Art. 33 - Delle spese	33
Art. 34 - Del pagamento	32
Art. 35 - Caparra.....	33
Art. 36 - Risoluzione del contratto	33
Art. 37 - Per gli animali da macello.....	34
Art. 38 - Malattie e vizi redibitori (tabelle)	34
Bovini	34
Equini.....	35
Ovini.....	35
Suini.....	35
 ANIMALI DA CORTILE (pollame).....	 36
Art. 1 - Modo di contrattazione	36
Art. 2 - Prezzo	36
Art. 3 - Vendita.....	36

Art. 4 - Reclami.....	36
Art. 5 - Spese	37
Art. 6 - Pagamento	37
UOVA	37
Art. 1 - Modo e forma di contrattazione	37
Art. 2 - Prezzo	37
Art. 3 - Qualità	37
Art. 4 - Reclami.....	37
Art. 5 - Pagamento	38
ALTRI ANIMALI (cani)	38
Art. 1 - Forme e soggetti del contratto	38
Art. 2 - Rischio e spese di trasporto	38
Art. 3 - Caparra.....	38
Art. 4 - Vendita con certificato	38
Art. 5 - Difetti, vizi o malattia. Azione redibitoria	39
Art. 6 - Durata della garanzia e decorrenza	39
Art. 7 - Verifica dei vizi e risoluzione del contratto.....	39
Art. 8 - Mediazione	40
EQUINI	40
Art. 1 - Forme e soggetti del contratto di accoppiamento.....	40
Art. 2 - Rischio e spese di trasporto	40
Art. 3 - Pagamento	40
Art. 4 - Vendita dello stallone o dela femmina	41
CAP 2° - PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA	
CONTRATTAZIONI IN GENERE DELLE GRANAGLIE	41
Art. 1 - Persone del contratto	41
Art. 2 - Contrattazioni	41
Art. 3 - Vendita.....	41
Art. 4 - Campioni	41

Art. 5 - Qualità	42
Art. 6 - Quantità	42
Art. 7 - Tolleranze	42
Art. 8 - Avarie	42
Art. 9 - Caparra.....	43
Art. 10 - Epoca e modi di consegna	43
Art. 11 - Ritardi di consegna	43
Art. 12 - Imballaggi	43
Art. 13 - Pesatura	44
Art. 14 - Tare e cali	44
Art. 15 - spese di carico e trasporto	44
Art. 16 - Ricevimento e verifiche della merce	44
Art. 17 - Mediazione	45
Art. 18 - Pagamento	45
CONTRATTAZIONE IN ERBA DELLE GRANAGLIE	45
Art. 1 - Definizione	45
Art. 2 - Obblighi del venditore	45
Art. 3 - Garanzie	45
Art. 4 - Caparra.....	45
Art. 5 - Contestazioni	45
Art. 6 - Pagamento	46
Art. 7 - Mediazione	46
CONTRATTAZIONE A TERMINE DELLE GRANAGLIE.....	46
PATATE.....	46
ORTAGGI (carote, pomodori, ceci, cavoli, fagioli, etc.)	46
UVA E MOSTO	46
Art. 1 - Modi e forme di contratto	46
Art. 2 - Visita della merce	46

Art. 3 - Qualità delle uve	46
Art. 4 - Risoluzione del contratto per vizi della merce	47
Art. 5 - Vendemmia	47
Art. 6 - Tempo di consegna	47
Art. 7 - Ritardo nel ritiro dell'uva	47
Art. 8 - Pesatura dell'uva	47
Art. 9 - Tara	47
Art. 10 - Trasporto	48
Art. 11 - Avarie e perdite della merce	48
Art. 12 - Contrattazioni della merce	48
Art. 13 - Caparra	48
Art. 14 - Mediazione	48
Art. 15 - Pagamento del prezzo	48
OLIVA	48
AGRUMI	49
FRUTTA FRESCA	49
FRUTTA SECCA	49
ERBE, SEMENTI E ORTAGGI	49
SEMENTI	
Art. 1 - Campione	49
Art. 2 - Tara	49
Art. 3 - Pagamento	49
Art. 4 - Consegna	49
FORAGGI	49
Art. 1 - Contrattazioni	49
Art. 2 - Vizi o difetti del fieno	50
Art. 3 - Imballaggi	50

Art. 4 - Pesatura	51
Art. 5 - Spese	51
Art. 6 - Caparra.....	51
Art. 7 - Consegna merce	51
Art. 8 - Tolleranze, tare e cali naturali	51
Art. 9 - Verifica della merce	52
Art. 10 - Reclami.....	52
Art. 11 - Mediazione.....	52
Art. 12 - Pagamento	52
Art. 13 - Inadempienza e scioglimento del contratto	52
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.....	53
Art. 1 - Specie dei fiori	53
FRONDE VERDI	54
Art. 2	54
PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO	
PRODOTTI ORTOVIVAISTICI.....	54
Art. 1 - Sostituzioni	54
Art. 1 bis - Norme di omogeneità.....	55
Art. 2 - Reclami e richiesta di risarcimento da parte del cliente	55
Art. 3 - Contestazioni sulla merce da parte dell'acquirente	55
Art. 4 - Garanzie	55
Art. 5 - Ordinazioni: condizioni, forma, reciproci impegni fra le parti	56
Art. 6 - Prezzi delle merci	56
Art. 7 - Trasporto delle merci: forma, imballaggio, onere del rischio	57
Art. 8 - Esecuzione del pagamento	57
Art. 8 - Vendita di piante "protette"	57
CESSIONE IN CULTURA DI NUOVE VARIETA' DI FIORI.....	58
Art. 1 - Cessione in coltura	58
Art. 2 - Forma del contratto	58

Art. 3 - Clausole contrattuali	58
PIANTE OFFICINALI E COLONIALI	59
DROGHE E SPEZIE.....	59
CAP. 3° - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA	
Art. 1 - Vendita del legname boschivo	59
CAP 4° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE	
60	
CAP. 5° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI	
RISO BRILLATO.....	60
FARINA DI SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE	
FARINE DI GRANO	
Art. 1 - Contrattazioni	60
Art. 2 - Qualità	60
Art. 3 - Quantità	60
Art. 4 - Prezzo	61
Art. 5 - Caparra.....	61
Art. 6 - Consegna	61
Art. 7 - Imballaggio	61
Art. 8 - Cali, tolleranze e tare.....	61
Art. 9 - spese	61
Art. 10 - Verifiche della merce	61
Art. 11 - Compenso del rappresentante.....	62
Art. 12 - Pagamento	62
PRODOTTI DELLA PANETTERIA	
PANE COTTO IN FORNO A LEGNA.....	62
Art. 1 - Pane: denominazione aggiuntiva	62

PANE A LIEVITAZIONE NATURALE	63
Art. 2 - Lievitazione naturale.....	63
ZUCCHERO E PRODOTTI DOLCIARI	63
CARNI FRESCHE, CONGELATE, PREPARATE E FRATTAGLIE.....	63
PESCI PREPARATI.....	63
PESCI SURGELATI.....	63
PRODOTTI SURGELATI.....	63
CONSERVE ALIMENTARI (marmellate, succhi di frutta).....	63
LATTE E DERIVATI (latte pastorizzato, jogurt, formaggio, etc.).....	63
OLIO DI OLIVA.....	64
Art. 1 - Contrattazioni	64
Art. 2 - Campioni	64
Art. 3 - Trasporto e sistemazione in contenitori	64
Art. 4 - Consegna e verifica.....	64
Art. 5 - Rifiuti.....	64
Art. 6 - Difetti.....	64
Art. 7 - Abbuoni.....	65
Art. 8 - Clausola "circa".....	65
Art. 9 - Pagamento	65
Art. 10 - Mediazione	65
OLI GRASSI VEGETALI.....	65
OLI GRASSI ANIMALI	65

PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE	65
VINI E VERMUTH	
Art. 1 - Modi e forme del contratto	65
Art. 2 - Assaggi, campioni, grado alcolico	66
Art. 3 - Qualità	66
Art. 4 - Quantità	66
Art. 5 - Prezzo	66
Art. 6 - Imballaggi	66
Art. 7 - Consegna	66
Art. 8 - Pesatura	66
Art. 9 - Tara	66
Art. 10 - trasporto	66
Art. 11 - Responsabilità del venditore	67
Art. 12 - Rifiuto della partita da parte del compratore	67
Art. 13 - Caparra	67
Art. 14 - Pagamento	67
ALCOL E LIQUORI	67
BIRRA	67
ACQUE MINERALI	67
Art. 1 - Denominazione	67
Art. 2 - Contrattazione	68
Art. 3 - Vendita e mediazione	68
Art. 4 - Imballaggi e recipienti	68
Art. 5 - Luogo di consegna, rischi e ritiro	68
Art. 6 - Accertamento della qualità della merce	68
Art. 7 - Verifica e reclami	68
Art. 8 - Pagamento	69
Art. 9 - Recipienti vuoti	69

CAP. 7° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL TABACCO.....	69
--	----

CAP. ° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI

PELLI CONCIATE	69
Art. 1 - Modi e forme di contratto	69
Art. 2 - Qualità	70
Art. 3 - Vendite.....	70
Art. 4 - Spedizioni	70
Art. 5 - Consegna	70
Art. 6 - Imballaggio	70
Art. 7 - Rifiuto per difetti o altro.....	70
Art. 8 - Commissione di Meidazione.....	71
Art. 9 - Pagamento	71

CAP. 9° PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

LAVORAZIONE FILATURA CARDATA PER CONTO TERZI

LAVORAZIONE RITORCITURA PER CONTO TERZI

LAVORAZIONE CARBONIZZO, STRACCI E STRACCIATURA

ORDITURA, TESSITURA, NOBILITAZIONE E LAVORAZIONI

CONNESSE, RAPPORTI TRA LAVORANTE PER CONTO TERZI E

COMMITTENTE	71
Art. 1 - Forma ed oggetto del contratto	71
Art. 2 - Consegna e spedizione	72
Art. 3 - Imballaggi	72
Art. 4 - Disposizioni per la lavorazione	72
Art. 5 - Accettazione della lavorazione	72
Art. 6 - Titoli e filati.....	73
Art. 7 - Titolo medio	73
Art. 8 - Vizi apparenti	73
Art. 9 - Responsabilità del preparatore, tintore, finitore in relazione alle precedenti lavorazioni	74
Art. 10 - Solidità e riproduzione delle tinte e risultato del finissaggio	74
Art. 11 - Rientri e misurazioni	74

Art. 12 - Avviatura e prima pezza	75
Art. 13 - Responsabilità del lavorante per conto terzi.....	75
Art. 14 - Cali di lavorazione	76
Art. 15 - Tempi di consegna.....	77
Art. 16 - Tariffe di lavorazione	77
Art. 17 - Termine di pagamento	77
CAP. 10° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO E DELL'ARREDAMENTO	77
CAP 11° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DEL LEGNO	77
CAP 12 ° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIE DELLA CARTA, POLIGRAFICHE E FOTOCINEMATOGRAFICHE	78
CARTA.....	78
Art. 1 - Contrattazione	78
Art. 2 - Ordinazioni speciali	79
Art. 3 - Composizione dell'impasto o colatura	79
Art. 4 - Peso e imballaggio	79
Art. 5 - Termini di consegna.....	80
Art. 6 - Tolleranze	80
Art. 7 - Fatturazione.....	81
Art. 8 - Pagamento	81
Art. 9 - Contestazioni.....	82
CARTONI	82
Art. 1 - Usi particolari.....	82
Art. 3 - Ordinazioni	82
Art. 4 Tolleranze.....	82
Art. 5 - Formati.....	83
Art. 6 - Confezionatura	83

CAP. 13° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE METALLURGICHE	83
CAP. 14° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE	
AUTOMEZZI USATI	83
Art. 1 - Garanzia	83
Art. 2 - Caparra.....	83
Art. 3 - Trasferimento di proprietà.....	84
Art. 4 - Pagamento	84
Art. 5 - Mediazione	84
CAP. 15° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI.....	
	84
CAP. 16° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE.....	84
CAP. 17° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA GOMMA ELASTICA	85
CAP. 18° - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE VARIE	85
CAP. 19° - MATERIALI DI RECUPERO E DI UTILIZZO	85
TITOLO VI	
CREDITO, ASSICURAZIONI E BORSE VALORI	
CAP. 1° - USI BANCARI	89
CAP. 2° - USI DELLE ASSICURAZIONI.....	89
CAP. 3° - USI DELLE BORSE VALORI	89
TITOLO VII	
ALTRI USI	
CAP. 1° - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E SERVIZI.....	91
LAVATURA, PULITURA, TINGITURA DI ABITI E INDUMENTI.....	91
Art. 1 - Consegna della merce e disposizioni per la lavorazione.....	91

Art. 2 - Responsabilità della ditta	91
Art. 3 - Riuscita della tingitura	91
Art. 4 - Termini della consegna	92
Art. 5 - Termini per il ritiro	92
Art. 6 - Verifica degli oggetti	92
Art. 7 - Smarrimento degli oggetti.....	92
Art. 8 - Risarcimento dei danni	92
CAP. 2° - USI MARITTIMI	93
CAP. 3° USI NEI TRASPORTI TERRESTRI	
AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI	93
Art. 1 - Ordinazione del trasporto	93
Art. 2 - Corrispettivo del trasporto	93
Art. 3 - Obblighi del vettore nel trasporto a collettame	94
Art. 4 - Peso della cosa trasportata	94
CAP. 4° - USI NEI TRASPORTI AEREI	94
CAP. 5° - USI NELLA CINEMATOGRAFIA.....	94
CAP. 6° - USI ACCERTATI DEL SETTORE ALBERGHIERO	
Art. 1 - Alberghi.....	95
Art. 2 - Agriturismo.....	98
APPENDICE - A -	101
I -TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI	101
II - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE	101
TITOLO 3° COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI	101
CAP.1° - COMPRAVENDITA DI IMMOBILI URBANI.....	101
Art. 1 - Compravendita di immobili urbani	101
Art. 2 - Permute	101

Art. 5 - Appalto lavori	102
CAP. 2° - LOCAZIONE IMMBILI URBANI	102
Art. 2 - Mediazioni nella locazione immobiliare	102
Art. 4 - Gestione immobiliare	102
Art. 5 - Mediazione per cessione o affitto di azienda o ramo di azienda	102
TITOLO IV - COMPRAVENDITA, AFFITTO E	
CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI	103
CAP. 1° - COMPRAVENDITA DI FONDI RUSTICI	103
Art. 9 - Mediazione	103
TITOLO V . COMPRAVENDITA DEI PRODOTTI	103
CAP. 1° - PRODOTTI DELLA ZOOTECCIA	103
ALTRI ANIMALI (cani)	103
Art. 8 - Mediazione	103
CAP. 8° - PRODOTTI DELL'INDUSTRIA DELLE PELLI	103
Art. 8 - Commissione di mediazione	103



l

Indice

alfabetico-analitico

delle attività e delle merci oggetto di usi

A

Acque minerali.....	67
Agrumi.....	49
Alberghi (usi nel settore alberghiero).....	95
Alcool.....	66
Altri usi.....	91
Assicurazioni.....	89
Aste (usi comuni).....	8
Autotrasporto.....	93
Appendice "A".....	101
Azione redibitoria in compravendita bestiame.....	30

B

Bestiame - bovini, equini, suini, ovini (usi comuni).....	25
Bestiame - Malattie e vizi redibitori.....	34
Bovini.....	25
Birra.....	67
Borse valori.....	89

C

Caccia (prodotti).....	60
Caparre.....	33
Carni - fresche, congelate, preparate e frattaglie.....	63
Cereali minori - Segale, Orzo, Avena, Panico, ecc.....	41
Cinematografia.....	94
Clausola Franco di Mediazione.....	101
Conduzione Mista Pesciatina.....	22
Coloniali (piante).....	59
Comunioni tacite familiari.....	107
Compravendita Immobili urbani.....	15
Conserven alimentari - Marmellate, succhi di frutta.....	63
Credito, borse valori.....	89

D

Droghe e Spezie.....	59
Dolci (prodotti dolciari).....	63

E

Erbe.....	49
-----------	----

F

Farine	60
Filiazione del bestiame	29
Fieno	50
Fiori.....	53
Foraggi	49
Fronde verdi	54
Frumento	41
Frutta fresca - Ciliege, Mele, Pere, Pesche, Albicocche ecc.....	49
Frutta secca - Noci, Nocciuoie, Mandorle, Castagne, ecc.	49
Fondi rustici:	
Affitto	21
Compravendita	19
Condizione mista pesciatina	22

G

Garanzie del bestiame	27
Granaglie	41
Contrattazioni in genere	6
Contrattazione in erba	51
Contrattazione a termine	7
Granoturco	41
Grassi animali.....	65
Grassi vegetali.....	65

I

Immobili urbani: Compravendita e Locazione	101
Industria del Tabacco (prodotti della).....	69
Industria delle Pelli - pelli conciate	69
Industrie Alimentari (prodotti delle).....	60
Industrie dell'Abbigliamento e Arredamento (prodotti delle).....	77
Industrie Chimiche (prodotti delle).....	84
Industria della Carta e Cartoni.....	78
Industrie Fotofonocinematografiche	78
Industrie Poligrafiche	78
Industrie Estrattive (prodotti delle).....	60
Industrie della Gomma (prodotti delle)	85
Industrie Meccaniche (prodotti delle)	83
Industrie Metallurgiche (prodotti delle)	83
Industrie Tessili (prodotti delle).....	71
Industrie della Trasformazione dei Minerali non Metalliferi	84
Industrie Varie.....	85

L

Latte e derivati	63
Lavatura, pulitura e tingitura di abiti	91
Liquori	67
Locazione Immobili urbani	101

M

Macinazione (prodotti della)	60
Materiali di recupero	85
Materiali di utilizzo	85
Mediazione (tabella riassuntiva tariffe)	101
Mediazioni	7
Mosto	46

O

Officinali (piante)	59
Ortaggi (Carote, Pomodori, Ceci, Cavoli, Fagioli, etc.)	46
Ortoflorovivaistici (prodotti)	22
Ortovivaistici (prodotti)	54
Olio di oliva	64
Olive	48

P

Paste	62
Patate	46
Panetteria (prodotti della)	62
Pelli - vedi anche Industria delle pelli fresche	65
Pelli grezze	65
Pelli salate	65
Pesce	60
Pesca (prodotti)	60
Piante officinali	59
Piante ornamentali	53
Piante da vivaio e da trapianto	54
Pollame (usi comuni)	36
Prodotti vivaistici	22

R

Riso	60
Riso Brillato	60

S

Sementi	49
Silvicoltura (prodotti).....	59
Spezie	59
Stima nelle aste.....	9
Surgelati (prodotti).....	63

T

Tariffe di mediazione.....	101
Trasporti Aerei	94
Tabacco	69
Tingitura.....	91

U

Uova	37
Usi Marittimi.....	93
Uva	46

V

Vizi redibitori	29
Vini.....	65
Vivai	109
Vivaio (piante da).....	22

Z

COMMISSIONE
PER LA REVISIONE
DELLA RACCOLTA
PROVINCIALE
DEGLI USI

(Del. G.C. n. 164 del 09.10.2007)

Membri effettivi	Membri supplenti	In rappresentanza
Dott. Pierantonio Russo	Presidente	=
Avv. Caterina Amadori	Vice Presidente	=
Sig. Marco Masi	Sig. Massimo Sansoni ⁽¹⁾	categorie agricole
Sig. Dario Mancini	Sig. Michele Bellandi	categorie agricole
Sig. Andrea Pratesi	Sig. Gabriele Gori	categorie artigiane
Sig. Sergio Giusti	Sig.ra Tamara Bracali ⁽²⁾	categorie artigiane
Sig.ra Maria Chiti	Dott. Renzo Vettori ⁽³⁾	categorie industriali
Sig.ra Ornella Vannucci	Ing. Giuseppe Gori ⁽⁴⁾	categorie industriali
Sig. Adriano Benedettini	Sig. Andrea Lenzi	categorie commerciali
Sig. Marco Baldasseroni	Sig. Marco Antraciti	categorie commerciali
Sig. Paolo Chiavacci	Sig. Edoardo Neri	categorie commerciali
Sig. Marco Mariotti	Sig. Sandro Pedaggi	categorie commerciali
Dott. Nicola Luongo⁽⁵⁾	Non pervenute des.	settore creditizio
Sig. Francesco Mati	Sig.ra Silvia Melani ⁽⁶⁾	settore florovivaistico
Sig. Francesco Sturlini⁽⁷⁾	Sig. Giampiero Gori	cooperazione
Sig. Rolando Tosi	Sig. Vincenzo Cannici	consumatori
Avv. Alvaro Bartoli	==	esperto giuridico
Avv. Moreno Capecci	==	esperto giuridico

1) - in sostituzione del Sig. Luca Barsotti - Del. G.C. n. 191 del 14.11.08
2) - in sostituzione della Sig.ra Barbara Lucchesi - Del. G.C. n. 10 del 17.01.08
3) - in sostituzione della Sig.ra Cristina Natali – Del. G.C. n. 100 del 31.08.10
4) - in sostituzione del Sig. Alessandro Vettori – Del. G.C. n. 100 del 31.08.10
5) - in sostituzione del Sig. Silvano Neri - Prov. Urg. Pres. n. 26/2009 del 20.10.09, ratificato con Del. G.C. n. 156 del 17.11.09
6) - in sostituzione del Sig. Luca Pelagatti - Del. G.C. n. 100 del 31.08.2010
7) - dimessosi il 04.11.2010

Segretario commissione usi:
Doretta Marraccini:
dal 09/10/2007 al 31/12/2008 (Del. G.C. n. 164 del 09.10.2007)
Daniele Bosi:
dal 01/01/2009 al 05/10/2009 (Del. G.C. n. 200 del 01.12.2008)
Giacomo Nepi:
dal 06/10/2009 al 23/03/2011 (Del. G.C. n. 145 del 06.10.2009)

COMITATI

TECNICI

(Del. G.C. n. 28 del 09.03.2009)

COMITATO TECNICO IN MATERIA DI:

**AGRICOLTURA, FLOROVIVAISMO, ALLEVAMENTO E ATTIVITÀ
CONNESSE, AGRITURISMO**

Genunzio Giannoni - Presidente

Milena Berti - *Componente*

Luca Innocenti - *Componente*

Roberto Natali - *Componente*

Elisabetta Santini - *Segretario*

COMITATO TECNICO IN MATERIA DI:

ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIA, ARTIGIANATO E TRASPORTI)

Michela Bruschini - Presidente

Riccardo Capecchi - *Componente*

Beatrice Bini⁽¹⁾ - *Componente*

Rossana Paccagnini - *Componente*

Giacomo Santini - *Componente*

Maria Stefania Breschi - *Segretario*

1) (in sostituzione di Benito Giovannetti in data 20.01.2010)

COMITATO TECNICO IN MATERIA DI:

**COMPRAVENDITA IMMOBILI (URBANI E RUSTICI), AFFITTO,
LOCAZIONI E USI VARI**

Alessandro Benedettini - Presidente

Edi Lucia Bini - *Componente*

Giuseppe Bruni - *Componente*

Alessio Michelozzi - *Componente*

Walter Vannacci - *Componente*

Ornella Masi - *Segretario*

COMITATO TECNICO IN MATERIA DI:

**COMMERCIO, TURISMO, STRUTTURE RICETTIVE, BANCHE E
ASSICURAZIONI**

Sandro Danesi - Presidente

Giacomo Bardelli - *Componente*

Santino Meoni - *Componente*

Mirjana Petrovic - *Componente*

Angelo Restivo - *Componente*

Rossella Micheli - *Segretario*



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA**
Corso Silvano Fedi, 36 - 51100 Pistoia
Tel. 0573 99141 - Fax 0573 368652 - <http://www.pt.camcom.it>

RACCOLTA DEGLI USI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
REVISIONE 2011
APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. 30 DEL 23/03/2011